

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 29 MARZO 2016
ad ore 20,30

Il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** dell'anno **DUEMILASEDICI**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 3440 dd. 21.1032016).

Presenti n. 18 Consiglieri, i signori:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | Sindaco |
| 2. ANTOLINI ROBERTO..... | Presidente del Consiglio |
| 3. ANTOLINI EUGENIO | Vice Sindaco |
| 4. FAILONI MARIO | Assessore |
| 5. ZAMBONI ROBERTO | Assessore |
| 6. GIRARDINI MIRELLA..... | Assessore |
| 7. PAROLARI ROMINA..... | Assessore |
| 8. STEFANI ROBERTO..... | Consigliere |
| 9. MARCHIORI SIMONE..... | Consigliere |
| 10. ARMANI ALBERTO | Consigliere |
| 11. SCALFI LUCA | Consigliere |
| 12. FERRARI MANUELA | Consigliere |
| 13. DORNA LUCA | Consigliere |
| 14. SCANDOLARI GIOVANNA | Consigliere |
| 15. ACCILI ADRIANO..... | Consigliere |
| 16. ROGNONI ALESSANDRO | Consigliere |
| 17. MALACARNE MICHELE..... | Consigliere |
| 18. PIRONI ANNA..... | Consigliere |

Assenti giustificati i signori:

=====

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto Antolini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 29 marzo 2016

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta del 23 dicembre 2015.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Interpellanza dd. 17 marzo 2016 dei gruppi consiliari "Laboratorio per l'Alternativa", "Tione/Saone domani" e "Civitas Saone" avente ad oggetto: "Rivisita del Progetto di Riqualificazione e Arredo Urbano di Via Perli, confronto con i nuovi marciapiedi realizzati su Via Pinzolo e parere Ambientale urbanistico".
4. Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione con modifiche del regolamento comunale.
5. Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2016.
6. Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2016/2018. Esame ed approvazione.
7. Esame ed approvazione convenzione con il Comune di Spiazso per gestione piscina coperta di Spiazso anno 2016.
8. Trasferimento alla Comunità delle Giudicarie dell'esercizio delle funzioni proprie del Comune in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale e servizio bici – bus per i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento.
9. Modifica allo Statuto comunale.
10. Approvazione convenzione Porte di Rendena gestione associata appalti.
11. Riapprovazione con modifiche della convenzione per il riparto delle spese gestionali della scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento (art. 109 LP 5/2006 come modificato dall'art. 57 della LP 14/2014).

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta di data 29.03.2016.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Roberto Stefani e Anna Pironi.

Si pone in approvazione il verbale della seduta del 23 dicembre 2015 che viene approvato con n. 18 voti favorevoli.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

La Consiglieria Giovanna Scandolari dà lettura della domanda di attualità, di seguito riportata, relativa al cambio di tegole sul tetto della Casa comunale di Saone.

Il Sindaco risponde che si sono verificati danni al manto di copertura e di conseguenza si è ritenuto di sostituirlo completamente. Non ci sono spese per il Comune in quanto, essendovi la garanzia decennale da parte dell'impresa appaltatrice, su richiesta dell'Ufficio tecnico comunale l'impresa è intervenuta a fare sostituire gratuitamente le tegole da parte del soggetto che le aveva fornite.

Ribadisce che non vi è alcuna spesa per il Comune per la sostituzione della copertura; l'Ufficio tecnico ritiene che nel contesto dei lavori sarebbe opportuno far installare reti anti- passero, per una spesa a carico del Comune di circa € 700,00.

Sostiene infine di trovare fuori contesto l'ultimo quesito contenuto nella domanda di attualità.

Giovanna Scandolari afferma che si tratta di una domanda già posta in passato.

Sindaco afferma che la risposta è sempre la stessa.



Tione di Trento, 24 marzo 2016

Egregio Signor
Sindaco del Comune di Tione di Trento

Egregi Signori/a
Componenti della Giunta Comunale
di Tione di Trento



Oggetto: Domanda di attualità ai sensi dell'articolo 67 bis del Regolamento interno del Consiglio Comunale di Tione di Trento delibera n.106/2011.

Facendo una passeggiata sulla ciclabile che porta dal fiume Sarca al paese di Saone ho notato una grande gru vicino alla casa comunale, dove alcuni operai stavano lavorando sul tetto, smontando la copertura di tegole.

Inoltre ho notato che il cappotto presenta già punti danneggiati..

Teniamo presente che la casa comunale della frazione di Saone è stata inaugurata solo 6 anni fa nel 2010, dopo una completa ristrutturazione, avviata dall'ultima amministrazione Zubani. Chiediamo quindi al Sindaco :

- Il motivo per cui si sta lavorando al tetto della casa con un intervento di tale entità - Non si tratta del cambio di qualche tegola?
- Quali sono i costi previsti?
- A chi saranno imputabili tali costi?
- Quali sono i termini di garanzia, previsti per contratto e imputabili alla ditta che fece i lavori di ristrutturazione?
- Quali sono i costi di sistemazione del cappotto rovinato e a chi saranno imputati?
- Quali siano le iniziative, a nostro avviso, urgenti, volte a far rivivere economicamente e socialmente il paese di Tione, previste dalla vostra amministrazione?

Distintamente,

Per il gruppo di minoranza

Giovanna Scandolari

Giovanna Scandolari
Michelo Malacarne
Michelo Malacarne

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza dd. 17 marzo 2016 dei gruppi consiliari "Laboratorio per l'Alternativa", "Tione/Saone domani" e "Civitas Saone" avente ad oggetto: "Rivisita del Progetto di Riqualificazione e Arredo Urbano di Via Perli, confronto con i nuovi marciapiedi realizzati su Via Pinzolo e parere Ambientale urbanistico".

Il Consigliere Accili dà lettura dell'interpellanza, posta agli atti e di seguito riportata.
Risponde il Vice Sindaco Eugenio Antolini.

Via Pinzolo è stata realizzata secondo il sistema già utilizzato su Viale Dante, dalla Farmacia verso Via del Foro, con parcheggi rientranti, marciapiedi in porfido, insomma con criteri simili.

Si è optato per le aiuole che proteggono i marciapiedi, ci sono stati problemi di visibilità. Si piantumeranno le aiuole per risolvere il problema.

Di fronte al distributore Scandolari vi sono alcuni cordoli danneggiati durante le operazioni di sgombero neve.

Per quanto riguarda Viale Perli si pensa di utilizzare lo stesso criterio progettuale, con la particolarità che si pensa di mantenere le piante o per lo meno qualcuna. Per le panchine il problema non si pone, non si pensa di realizzarle.

Il Consigliere Accili chiede che connessione esista tra i tre interventi.

Il Vice Sindaco risponde che tutti e tre gli interventi prevedono parcheggi rientranti, marciapiedi in porfido, illuminazione con palo unico e attraversamenti pedonali con gli stessi criteri. Per le piante ci sono differenze per l'opzione relativa alle piante su Viale Perli, che sono da mantenere.

Accili afferma che non sono del tutto soddisfatti della risposta.

La Consigliera Anna Pironi afferma che l'idea di fare marciapiedi/parcheggi con testate ad aiuole non è del tutto funzionale. Sono ostacoli per sgombero neve e per parcheggi e manovre e per la pulizia delle strade in generale.

E' un errore funzionale.

Il Vice Sindaco non concorda su difficoltà di parcheggio, trova difficile che non si possa tranquillamente parcheggiare.

Assessore Failoni afferma che si è cercato di allontanare le macchine in manovra dagli attraversamenti pedonali, invita a riflettere su questa scelta.



Tione di Trento, 17 marzo 2016

Egregio Signor
Sindaco del Comune di
Tione di Trento

Assessore All'Ambiente
Romina Parolari

Interpellanza ai sensi dell'art. 65 del regolamento interno del Consiglio comunale

Oggetto: Rivisita del Progetto di Riqualificazione e Arredo Urbano di Via Perli ,confronto con i nuovi marciapiedi realizzati su Via Pinzolo e parere Ambientale urbanistico.

Premesso che:

Via Perli rappresenta all'interno del progetto globale di riqualificazione di Tione un importante asse viabilistico e urbanistico.

Visto il progetto realizzato dei nuovi marciapiedi di Via Pinzolo.

Considerato che molti cittadini e soprattutto molti automobilisti, hanno lamentato sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista pratico la poca funzionalità delle nuove aiuole realizzate su Via Pinzolo.

Considerato che i marciapiedi realizzati di fronte il Benzinaio Scandolari risultano creare difficoltà soprattutto per gli spazi di manovra delle auto, difatti sono saltate alcune cordone appena realizzate.

Visto il progetto definitivo di riqualificazione e arredo urbano di Via Perli a firma del Dott. Arch. Cristina Marzoli .

Visto lo studio effettuato dall'Architetto sulle caratteristiche tipologiche e funzionali dell'opera.

Visto in particolare lo studio effettuato sia sulle alberature e il verde, sia sulle aiuole, sulla pavimentazione e riorganizzazione dei marciapiedi e gli elementi di arredo urbano.

Vista La norma **UNI 11306 "Panchine - Requisiti di sicurezza** dedicate ai prodotti che costituiscono l'arredo urbano.

Fatte queste premesse si interpella il Sindaco chiedendo:

Il motivo per il quale gli studi effettuati sulla tipologia di alberature, aiuole e arredo urbano non sono stati effettuati con lo stesso criterio per i nuovi marciapiedi realizzati su via Pinzolo, preferendo tagliare tutti gli alberi che rappresentavano un valore di immagine storica per il Comune di Tione.

Come si intende risolvere il problema della poca visibilità delle aiuole realizzate su Via Pinzolo;

Come si intende risolvere il problema degli spazi insufficienti alle manovre delle auto per il nuovo marciapiede realizzato di fronte il Benzinaio Scandolari;

Si chiede inoltre di rivedere la realizzazione delle nuove panchine da realizzare prevedendo come da normativa tutti gli elementi quali :bordi e spigoli della seduta, dello schienale e dei braccioli arrotondati o smussati con raggio $\geq 2mm$ e non a spigoli vivi come si evince dal progetto.

Concludendo, si chiede quale connessione ambientale urbanistica e arredo urbano vi sarà tra i nuovi marciapiedi realizzati su Via Pinzolo e i nuovi lavori che verranno realizzati su Via Perli, Via Perli e Via Presanella.



Cordiali Saluti

Alessandro Rognoni Alessandro Rognoni

Adriano Accili Adriano Accili

Anna Pironi Anna Pironi

Giovanna Scandolari Giovanna Scandolari

Michele Malacarne Michele Malacarne

Tione, 17 marzo 2016

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 1/2016 dd. 29.03.2016

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione con modifiche del regolamento comunale.

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 3/2015 di data 16.03.2015 che ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.),

Vista la bozza di regolamento IM.I.S., pubblicato in data 23.02.2016 sul sito delle autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento contenente l'aggiornamento del testo regolamentare alle modificazioni normative in vigore dal 2016.

Ritenuto opportuno adeguare il vigente testo di regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. alle novità introdotte dalla normativa provinciale a far data dall'anno 2016 in modo da avere un testo regolamentare coordinato con la normativa provinciale.

Ritenuto quindi opportuno approvare le seguenti modificazioni al regolamento comunale in vigore:

- modifica dell'art. 1, comma 1, dopo le parole "Legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014" si aggiunge " e successive modifiche ed integrazioni",
- modifica dell'art. 4, comma 1, viene inserito il secondo periodo,
- modifica dell'art. 4, comma 2, viene aggiunto l'intero comma 2,
- modifica dell'art. 5, comma 5 dopo le parole "libro fondiario" si aggiunge "ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della Legge n. 364 del 1909",
- modifica dell'art. 12, comma 2, il primo periodo viene riscritto come segue: "Il rimborso suddetto compete per i cinque anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune" e viene inserito il secondo periodo,
- modifica dell'art. 12, comma 3, viene riscritto come segue "Il rimborso, in accoglimento della richiesta presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 11, viene comunque disposto solo a seguito dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale che stabilisce l'intervenuta inedificabilità dell'area.",
- modifica dell'art. 12, comma 4, dopo le parole "per dieci anni" si aggiunge "ovvero, se più favorevole, per il numero di anni di cui all'art. 12bis",
- modifica dell'art. 12, comma 5 dopo le parole "per tre anni" si aggiunge "escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 11",
- modifica dell'art. 12, comma 11, viene aggiunto il nuovo comma 11,
- inserimento del nuovo art. 12bis,
- modifica dell'art. 17, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

Preso visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel testo allegato alla presente deliberazione dando atto che sono state evidenziate le parti modificate.

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall'1.1.2016, in quanto adottato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto la L.P. n. 14/2014 e ss.mm..

Visto la L.P. n. 21/2015.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm.

Con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), come modificato secondo quanto specificato nelle premesse, nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2016;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
5. di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 13 favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi Rognoni e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi;

6. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

~~Consiliare~~
CONSILIARE

N. 1/2016 DD. 29.03.2016



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Diego Viviani

COMUNE di TIONE DI TRENTO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
IMMOBILIARE SEMPLICE
(IM.I.S.)

Approvato con deliberazione n. 3/2015 del Consiglio comunale di data 16.03.2015.

Modifica degli artt. 1, 4, 5, 12, 12bis e 17 con deliberazione n. 1/2016 del Consiglio comunale di data 29.03.2016.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI



ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della Legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 ~~successive~~ ~~modifiche ed integrazioni~~ quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da quanto disposto dall'art. 8 della Legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 2 Deliberazioni

1. Le decisioni in materia di I.M.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della Legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

ART. 3 Aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della Legge provinciale n. 14 del 2014, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e comunque ogni tre anni, e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.



I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.

In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariale collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della Legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione, corredata da documenti probatori idonei a provare la modifica del valore, presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della Legge provinciale n. 14 del 2014. Per l'individuazione degli Enti strumentali comunali esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della Legge provinciale n. 14 del 2014, si applica l'articolo 33 comma 1 della Legge provinciale n. 33 del 2006, ferma restando la compatibilità delle disposizioni previste da tale norma con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, nonché con gli Statuti degli Enti stessi comunque denominati e con i provvedimenti amministrativi che ne disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento.
2. Per il solo periodo d'imposta 2016, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della Legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter.

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
 - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale possono essere deliberate aliquote agevolate rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali. L'agevolazione è prevista per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato, che andrà allegato alla comunicazione, e si

applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

4. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma lettera b) della Legge provinciale n. 14 del 2014.
5. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della Legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:

a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ~~ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della Legge n. 364 del 1909;~~

b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.

ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta, ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitario. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia (art. 77 della Legge provinciale n. 22 del 1991).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.



TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della Legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S.
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:
 - a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
 - b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
 - c) sussistenza delle condizioni per il beneficio dell'agevolazione prevista dall'articolo 5 comma 3;
 - d) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6.
3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, relativa:
 - a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
 - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della Legge provinciale n. 14 del 2014.
5. Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione.
6. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.
7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'Imposta

Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per l'invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.



ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge provinciale n. 14/2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
3. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.
4. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d'imposta degli altri titolari sui medesimi immobili, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
6. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della Legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno quindici giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta posseduti dal contribuente e la data alla quale è stata stabilita la situazione giuridica, tributariamente rilevante, degli immobili stessi;
 - b) il calcolo dell'imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;
 - c) il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma;
 - d) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo d'imposta di riferimento;
 - e) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della Legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - f) l'indicazione del Funzionario responsabile del tributo e delle modalità di relazione tra Comune e contribuente, anche in via telematica;
 - g) le modalità di comunicazione da parte del contribuente per la comunicazione della PEC cui inviare per i periodi d'imposta successivi il modello precompilato.

 7. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.

10. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale.

ART. 9 Differimento dei termini di versamento

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della Legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito Decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.

2. E' comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori ad € 15,00, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.

4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della Legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo n. 218 del 1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

5. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.

6. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.



ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della Legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.
4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
7. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della Legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta.



- Il rimborso suddetto compete per i cinque anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune. Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
- Il rimborso, in accoglimento della richiesta presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 11, viene comunque disposto solo a seguito dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale che stabilisce l'intervenuta inedificabilità dell'area.
4. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per dieci anni ovvero, se più favorevole, per il numero di anni di cui all'articolo 12bis.
5. Per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull'area stessa, il rimborso compete per tre anni, escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 15.
6. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
- a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
7. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
8. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 13.
9. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.
10. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all'articolo 11.

11. Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6 comma 2 lettera a) della Legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l'imposta versata tra le date, tra di loro alternative, di cui al comma 2 c) la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale di cui al comma 3. Al rimborso relativo alla fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) della Legge provinciale n. 14 del 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità

1. Per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità, come individuato dalla relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della Legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:

- a) a seguito del decorso di dieci anni dall'apposizione del vincolo senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;

1. a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della Legge provinciale n. 14 del 2014;

2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono tra di loro alternative;

3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se il vincolo di espropriazione sull'area è stato apposto in data precedente;

4. Al rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato;

ART. 13 Misura degli interessi

5. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

Art. 14 - Spese di notifica

1. L'ammontare della spesa derivante dalla notificazione al contribuente dell'avviso di accertamento viene posta a carico del contribuente unitamente all'avviso ed è quantificata in Euro 5,00 per ogni atto notificato. Detto importo potrà essere aggiornato con provvedimento della Giunta comunale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 Funzionario Responsabile

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 8 comma 5 della Legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 16 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 Oggetto del Regolamento	2
ART. 2 Deliberazioni.....	2
ART. 3 Arce fabbricabili	2
TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI	3
ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta.....	3
ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni	3
ART. 6 Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili.....	4
TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E	
RIMBORSI	5
ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti.....	5
ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria	6
ART. 9 Differimento dei termini di versamento.....	7
ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.....	7
ART. 11 Rimborsi.....	8
ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.....	8
ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità.....	9
ART. 13 Misura degli interessi.....	10
ART. 14 Spese di notifica.....	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	10
ART. 15 Funzionario Responsabile.....	10
ART. 16 Norme di rinvio.....	10
ART. 17 Entrata in vigore.....	10

Punto 4 all'O.d.G.

Interventi

Relaziona l'Assessore Failoni spiegando con riferimento alla proposta di Regolamento che si tratta di modifiche per adeguamento alla normativa provinciale.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 2/2016 dd. 29.03.2016

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2016.

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.P. n. 14/2014 (Legge finanziaria provinciale per il 2015) che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

Vista la L.P. n. 21/2015 (Legge di stabilità provinciale per il 2016) che all'art. 18 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.).

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 16.03.2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 1/2016 di data 29.03.2016.

Preso atto che le aliquote base fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina provinciale (art. 14 della L.P. n. 14/2014 e art. 18 della LP n. 21/2015) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,00%
Abitazione principale e pertinenze in categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze	0,895%
Fabbricati in categoria catastale D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%
Fabbricati in categoria catastale A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria (art. 5 c. 6 lettera d-bis)	0,2%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la normativa fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 273,67, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Considerato che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile per l'anno 2016 pari ad Euro 1.500,00.

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016 nel quale con riferimento alla manovra di fiscalità locale la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali *"condividono di azzerare l'IM.I.S. sull'abitazione principale, tranne che per le "abitazioni di lusso"(fabbricati appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) nei confronti delle quali si confermano l'aliquota massima del 0,35 per cento e le relative detrazioni d'imposta già previste dalla disciplina IM.I.S. nel 2015." ... "I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate."*

Fissato l'obiettivo di gettito relativo all'Imposta immobiliare semplice pari ad Euro 1.360.000,00.

Visto il regolamento IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 16.03.2016 e ss.mm., che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto la possibilità di deliberare delle aliquote agevolate per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Ritenuto di stabilire le aliquote IM.I.S. per l'anno 2016 pari ai valori base stabiliti dalla normativa provinciale.

Si propongono di seguito le aliquote IM.I.S. a valere sul 2016 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,0%		
Abitazione principale e pertinenze in categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,35%	€ 273,67	
Fabbricati dati in comodato gratuito a parenti entro il primo grado	0,45%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze	0,895%		
Fabbricati in categoria catastale D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati in categoria catastale A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria (art. 5 c. 6 lettera d-bis)	0,2%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto la L.P. n. 14/2014 e ss.mm..

Visto la L.P. n. 21/2015.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 16.03.2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 1/2016 di data 29.03.2016.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm..

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm..

Con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di fissare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,0%		
Abitazione principale e pertinenze in categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,35%	€ 273,67	
Fabbricati dati in comodato gratuito a parenti entro il primo grado	0,45%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze	0,895%		
Fabbricati in categoria catastale D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati in categoria catastale A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria (art. 5 c. 6 lettera d-bis)	0,2%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. **di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 13 favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti

(Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi;

4. **di dare evidenza** al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Punto 5 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni spiegando che la Legge Provinciale ha approvato modifiche alle aliquote base dell'IM.I.S. Sulla base di questo si è ritenuto di andare a modificare le aliquote secondo le aliquote base proposte dalla PAT.

Spiega che la PAT ha adottato un misuratore delle entrate da IMIS su cui calcola i trasferimenti ai Comuni.

Si è ritenuto di mantenere queste aliquote base anche per il Comune. Le novità sono l'aliquota a zero per le abitazioni principali (non di lusso), le altre aliquote restano come nel 2015, tranne quelle modificate dalla PAT.

Oltre a queste esistono alcune aliquote agevolate, ad esempio per comodato ai parenti, come già per il 2015.

Illustra quindi le varie agevolazioni previste.

La Consigliera Scandolari chiede in merito all'agevolazione per le Scuole, è riferito all'Asilo?

Viene risposto che l'aliquota fa riferimento alle Scuole e che l'Asilo di norma non rientra tra queste.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 3/2016 dd. 29.03.2016

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2016/2018. Esame ed approvazione.

CB

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della L.P. di contabilità 1979 ed altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42)" che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel tit. I del D.Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Considerato il combinato disposto dell'art. 49 della L.P. 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Visto quanto disposto dall'art. 35 del Disegno di legge di stabilità 2016 e dall'art. 14 del Disegno di legge di stabilità provinciale 2016, che stabiliscono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa;

Ricordato che con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016. Considerato che le comunicazioni relative ai trasferimenti provinciali sono state rese note in data 1 marzo u.s. e pertanto si è provveduto successivamente alla definizione della proposta di bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione giuntale n. 33/2016 dd. 08.03.2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2016/2018. Esame ed approvazione.;

Constatato e verificato che copia dello schema di bilancio è stata posta a disposizione dei Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

Visto il rendiconto dell'esercizio 2014, penultimo esercizio antecedente il bilancio, approvato con atto del Consiglio comunale n. 21/2015 del 23.04.2015;

Vista l'ulteriore documentazione agli atti;

Atteso che il bilancio di previsione 2016 si chiude nel prescritto pareggio finanziario nella complessiva somma in termini di competenza di **Euro 13.875.171,00.-**;

Dato atto di quanto segue:

- che è stato utilizzato il fondo per gli investimenti (quota ex fondo investimenti minori ex art. 11 della L.P. 36/93) a finanziamento delle spese correnti per l'importo di € 154.357,00;
- che al bilancio di previsione 2016 non è stato applicato l'avanzo di amministrazione;
- che è stata utilizzata una quota pari ad € 228.246,00 dei canoni aggiuntivi di cui alla lettera a) comma 15 quater dell'art. 1 bis della L.P. 4/98 a finanziamento degli oneri derivanti dall'indebitamento ed altre spese correnti;
- che il calcolo dell'equilibrio entrate finali – spese finali 2016-2018 mette in evidenza un surplus positivo;

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione consiliare n. 68/2015 avente ad oggetto: "Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2016."

- deliberazione consiliare n. 69/2015 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di fognatura. Approvazione delle tariffe per l'anno 2016."

- deliberazione consiliare adottata nell'odierna seduta avente ad oggetto: "Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2016."

e potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 -Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36)

Tenuto conto che si rende necessario procedere, all'approvazione del Bilancio annuale 2016, del Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria, della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016-2017-2018 e dello Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva;

Dato atto che per dare attuazione ai programmi ed alle previsioni del Bilancio per l'esercizio finanziario 2016 si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Visto il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria pervenuto al protocollo municipale in data 14.03.2016 al nr. 3189, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, che si richiama agli atti;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e l'ampia discussione e dato atto che nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità vigente e sopra richiamato non sono pervenuti emendamenti alla proposta di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2016, della Relazione Previsionale e Programmatica nonché del Bilancio pluriennale per il periodo 2016 - 2018 per cui viene posta in votazione la proposta definitiva di bilancio predisposta dalla Giunta di cui agli atti e risultanze finali predette e meglio esposte in dispositivo ed allegati;

Con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione del Comune di Tione di Trento per l'esercizio finanziario 2016 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L, che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	EURO	SPESA	EURO
Tit. I - Entrate tributarie	1.397.400,00	Tit. I - Spese correnti	4.298.426,00
Tit. II - Entrate derivanti da contributi o trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione e dalla provincia	1.003.710,00	Tit. II - Spese in conto capitale	2.720.070,00
Tit. III - Entrate extratributarie	1.799.245,00		
Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.948.316,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	7.148.671,00	TOTALE SPESE FINALI	7.018.496,00
Tit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	5.000.000,00	Tit. III - Spese per rimborso di prestiti	5.130.175,00
Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.726.500,00	Tit. IV - Spese per servizi per conto terzi	1.726.500,00
TOTALE	6.726.500,00	TOTALE	6.856.675,00
TOTALE ENTRATE	13.875.171,00	TOTALE SPESE	13.875.171,00
Avanzo di Amministrazione	0,00		
TOTALE COMPLESSIVO A PAREGGIO	13.875.171,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.875.171,00

2. di approvare il Bilancio Pluriennale 2016-2017-2018, redatto secondo gli schemi di cui al DPGR 27.01.2000 n. 1/L, che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	2016	2017	2018
Titolo I - Entrate tributarie	€ 1.397.400,00	€ 1.412.400,00	€ 1.417.400,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti.....	€ 1.003.710,00	€ 1.003.710,00	€ 1.003.710,00
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 1.799.245,00	€ 1.799.245,00	€ 1.799.245,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	€ 2.948.316,00	€ 942.646,00	€ 942.646,00

Titolo V - Entrate per accensione di prestiti	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo VI - Entrate per Servizi per conto terzi	€ 1.726.500,00	€ 1.726.500,00	€ 1.726.500,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TOTALE	€ 13.875.171,00	€ 11.954.501,00	€ 11.959.501,00

PARTE SPESA	2016	2017	2018
Titolo I - Spese correnti	€ 4.298.426,00	€ 4.380.521,00	€ 4.410.011,00
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 2.720.070,00	€ 714.400,00	€ 714.400,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	€ 5.130.175,00	€ 5.133.080,00	€ 5.108.590,00
Titolo IV - Spese per Servizi per conto terzi	€ 1.726.500,00	€ 1.726.500,00	€ 1.726.500,00
TOTALE	€ 13.875.171,00	€ 11.954.501,00	€ 11.959.501,00

3. di approvare la relazione previsionale e programmatica 2016-2017-2018, con allegato il piano generale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2017-2018, redatta secondo gli schemi di cui al DPGR 27.01.2000 n. 1/L;
4. di prendere atto dell'iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi e accantonamenti e di rinviare alle indicazioni fornite nella relazione previsionale programmatica 2016/2018 per la definizione dei suddetti istituti.
5. di prendere atto del Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2017 - 2018, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.397.400,00	€ 1.412.400,00	€ 1.417.400,00

TITOLO II - Trasferimenti correnti	€ 1.003.710,00	€ 1.003.710,00	€ 1.003.710,00
TITOLO III - Extratributarie	€ 1.799.245,00	€ 1.799.245,00	€ 1.799.245,00
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	€ 2.948.316,00	€ 942.646,00	€ 942.646,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO V - Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO VI - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
TITOLO VII - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.726.500,00	€ 1.726.500,00	€ 1.726.500,00
Avanzo di Amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Generale parte entrata	€ 13.875.171,00	€ 11.954.501,00	€ 11.959.501,00

PARTE SPESA	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TITOLO I - Spese correnti	€ 4.298.426,00	€ 4.380.521,00	€ 4.410.011,00
TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 2.720.070,00	€ 714.400,00	€ 714.400,00
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti	€ 130.175,00	€ 133.080,00	€ 108.590,00
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 1.726.500,00	€ 1.726.500,00	€ 1.726.500,00
disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Generale parte spesa	€ 13.875.171,00	€ 11.954.501,00	€ 11.959.501,00

6. di rinviare al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018, secondo quanto previsto dall' art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000, al 2019;
7. di dichiarare la presente deliberazione – vista l'urgenza di procedere – ai sensi della normativa vigente, secondo quanto esplicitato in premessa con voti nr. 13 favorevoli, n. zero contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L, e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

8. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 6 all'O.d.G.

INTERVENTI

L'Assessore Failoni illustra il bilancio di previsione 2016 spiegando che si tratta del primo anno di applicazione della nuova normativa in materia di armonizzazione contabile.

La normativa in materia è cambiata, non esiste più il patto di stabilità bensì l'obbligo del pareggio di bilancio che rende improbabile l'indebitamento e difficile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, stanti gli obblighi del pareggio e di equilibrio dettati dalla normativa.

A livello statale si è già applicata nel 2015 la normativa relativa all'armonizzazione contabile.

Ciò premesso passa ad illustrare le previsioni del Bilancio di previsione.

Analizza le previsioni tributarie, in particolare IMIS nel 2015 ci sono state entrate per circa 1.580.000; per il 2016 la previsione è di € 1.360.000,00. La previsione di entrata è più bassa causa le modifiche delle aliquote e le agevolazioni.

A livello provinciale si è fatto un ragionamento globale. Si è creato un fondo di solidarietà a livello provinciale.

Alcuni Comuni ricevono, altri contribuiscono. Tra questi ultimi anche Tione.

Ricorda che alcuni anni fa le entrate da categoria D degli immobili erano incassate dallo Stato mentre ora vengono introitate dal Comune.

Ricorda inoltre che il Comune di Tione è passato da una situazione in cui riceveva un importo di una certa entità ad una in cui riceve solo per i servizi erogati (es. Asilo nido, gestione associata Polizia Locale, ecc.) mentre per il resto versa alla PAT al Fondo Solidarietà intercomunale.

Per le opere pubbliche il Comune conta di poter introitare contributi su specifiche opere per circa un milione e mezzo, poi FIM e poi BIM come cespiti di entrata. Mutui non ne vengono assunti.

Da ciò la disponibilità per interventi di investimento.

Specifica inoltre che Tione non è stato tenuto ad una gestione associata come gran parte degli altri Comuni.

La PAT inoltre ha fissato un obiettivo triennale di risparmio per Tione di circa 19 mila euro.

Tione di fatto ha già raggiunto quest'anno l'obiettivo. Rispetto al 2015 la spesa corrente è stata ridotta di oltre l'8%.

Alcune scelte fatte negli anni scorsi si sono rivelate azzeccate. Aver ridotto la spesa corrente di un importo rilevante si è riverberato positivamente per poter far fronte ai tagli provinciali e per potere fare comunque investimenti.

Negli ultimi anni la spesa per interessi passivi è diminuita in modo drastico.

E così pure la spesa per il personale (diminuita di 300 mila euro circa; evidenzia anche che la spesa è al lordo di quanto si riceve da altri enti per le gestioni associate. Per i mutui ricorda che gran parte delle economie sono dovute all'estinzione anticipata dei mutui promossa dalla PAT.

La Consiglieria Anna Pironi ringrazia l'Assessore Failoni per la relazione. Però lei ritiene che sarebbe utile illustrare alcuni ragionamenti tramite slide, lo richiede pro futuro, così che alcune cose siano comprese al meglio sia per i consiglieri che per i cittadini.

Ha alcune domande da porre: cosa riguardano i 50.000,00 € di interventi straordinari promozione turistica e il contributo straordinario per promozione turistica di 45.000,00 €, interventi che si riportano anche per il 2017 e 2018?

L'Assessore Failoni risponde che per il 2017 e 2018 il dato di intervento è di carattere generale, le voci di spesa andranno poi rivalutate e riviste e questo discorso vale per il bilancio in generale per gli anni 2017 e 2018.

Per il 2016 le spese sono collegate ad alcune iniziative da effettuare con il Consorzio Turistico.

Domani sera si illustrerà il "Progetto Commercio" in una riunione pubblica. Si vuole puntare alla valorizzazione di Tione come centro di commercio e di attività.

Per quanto riguarda altre iniziative l'Ecofiera rimane comunque centrale nella programmazione tionesa. Non concorda con la definizione di Ecofiera come "4° termen". Si tratta di un momento popolare e di una fiera campionaria, inoltre presenta Tione come location della Fiera stessa, una fiera che illustra le varie attività del territorio.

Nel 2015 sono stati organizzati i Mercatini di Natale, è necessario cercare di valorizzarli in quanto Tione ha bisogno di interventi di questo genere, per catalizzare e attirare anche nuove persone e utenze. Potenzialmente può essere una risposta per ciò che Tione cerca in quel periodo.

Vi sono poi in quelle spese anche quote mutuo da pagare per investimenti sui locali del Consorzio Turistico.

La Consigliera Anna Pironi afferma che trovare le soluzioni indovinate non è semplice ed oggi è più difficile rispetto ad anni fa.

La sua non convinzione sui mercatini e le iniziative natalizie è connessa anche al come si è fatto. Da altre parti (Rango, Cimego) si è cercato di valorizzare certe zone storiche dell'abitato.

Capisce che il momento è in generale difficile e quindi meno semplice che in altri periodi.

Concorda sulla valorizzazione di Ecofiera, magari puntando anche su convegni importanti sulla tematica.

Con riferimento agli interventi straordinari a favore del mondo giovanile chiede spiegazioni sulle previsioni di bilancio in quanto vede cifre diverse per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

L'Assessore Failoni afferma che si sostanziano nel Piano Giovani, ogni anno ci sono proposte, iniziative, Comuni coinvolti. E' difficile fare previsioni, specie per i futuri esercizi.

Se ci saranno sviluppi si lavorerà sul capitolo.

La Consigliera Pironi ricorda che aveva chiesto un rendiconto sull'attività svolta.

Sindaco risponde che il Comune capofila era Vigo Rendena, poi conferito in Porte di Rendena.

Finora non ha ancora provveduto.

Anna Pironi chiede spiegazioni sulle previsioni di affitto da beni di uso civico, che sono in calo.

L'Assessore Failoni afferma che non tutti i dati sono certi ad esempio ci sono cose che si verificano in corso d'anno (esempio l'utilizzo del gruppo scout di Verona) e le previsioni sono prudenziali.

Le Consigliere Pironi e Scandolari notano che sono calate anche le entrate da vendita di legname.

Risponde il Vice Sindaco Eugenio Antolini affermando che negli ultimi anni si è tagliato tanto a causa degli schianti. Però la ripresa annua è prestabilita e quindi se si taglia troppo poi bisogna diminuire, i tagli vanno compensati tra i vari anni.

Il Consigliere Adriano Accili afferma che loro vogliono essere una minoranza propositiva e costruttiva. Propongono di creare un tavolo per manifestazioni, mercatini, ecc. per poter fare proposte per il bene del Comune di Tione.

Punto 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 4/2016 dd. 29.03.2016

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione con il Comune di Spiazzo per gestione piscina coperta di Spiazzo anno 2016.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 14/2001 dd. 05.03.2001, n. 67/2005 dd. 29.12.2005 e n. 57/2011 dd. 29.11.2011, esecutive, mediante le quali si approvavano gli schemi di convenzione da stipulare con il Comune di Spiazzo per la gestione della piscina coperta comunale di Spiazzo.

Rilevato che la convenzione in oggetto è finalizzata alla partecipazione alle spese di gestione della piscina coperta comunale da parte dei Comuni convenzionati, con la previsione di agevolazioni per l'uso della stessa da parte dei giovani in età scolare ed in generale dei residenti dei Comuni stessi.

Dato atto che per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2015 la predetta convenzione è stata regolarmente sottoscritta da questo Comune e che la stessa è pertanto scaduta in data 31.12.2015.

Atteso che il Comune di Spiazzo con nota dd. 1 febbraio 2016 prot. n. 480 ha riproposto a vari Comuni delle Giudicarie la stipulazione di una nuova convenzione, limitatamente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016.

Rilevato che l'attuale proposta di convenzione prevede la compartecipazione alle spese di gestione per la durata dell'anno 2016 secondo criteri già predeterminati in base al numero degli abitanti ed alle seguenti percentuali, ricalcando quanto stabilito nella convenzione precedente:

- il 35% a carico del Comune di Spiazzo;
- il 15% a carico dei Comuni della Val Rendena che hanno aderito al convenzionamento (escluso il Comune di Spiazzo) ed in ragione direttamente proporzionale alla loro popolazione legale risultante dall'ultimo censimento;
- il 50% a carico di tutti i Comuni convenzionati, ad esclusione del Comune di Spiazzo, in ragione direttamente proporzionale alla loro popolazione legale risultante dall'ultimo censimento.

Esaminato lo schema di convenzione proposto dal Comune di Spiazzo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di approvare il predetto schema di convenzione da stipulare con il Comune di Spiazzo in considerazione del fatto che vengono previste agevolazioni per gli abitanti dei Comuni convenzionati e riduzioni sul costo dei corsi di nuoto organizzati dalle scuole.

Ritenuto di incaricare il Sindaco per la sottoscrizione della convenzione predetta.

Preso atto che la precedente convenzione è scaduta in data 31 dicembre 2015 ma che il servizio è proseguito a beneficio dei censiti anche successivamente a tale scadenza e che con la sottoscrizione della nuova convenzione il Comune di Tione di Trento si impegna a versare la somma a suo carico relativa al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.

Rilevato che il costo previsto per l'anno 2016 a carico del Comune di Tione di Trento, in base al riparto effettuato dal Comune di Spiazso secondo i criteri di cui sopra, risulta essere di € 7.452,28 limitatamente al periodo 1 gennaio 2016 – 24 settembre 2016, data nella quale andrà a compimento il termine della scadenza del contratto della gestione in essere dell'impianto natatorio, affidata con gara nel 2014, mentre la spesa relativa al periodo 25 settembre 2016 – 31 dicembre 2016 verrà comunicata dal Comune di Spiazso a seguito dell'aggiudicazione del nuovo contratto per la gestione dell'impianto natatorio.

Accertato che la spesa di € 7.542,28 relativa al periodo 1 gennaio 2016 – 24 settembre 2016 viene impegnata al cap. 2015 codice intervento 1060103 del Bilancio di previsione 2016 mentre la somma relativa al periodo 25 settembre 2016 – 31 dicembre 2016 verrà impegnata non appena si riceverà la relativa comunicazione dell'importo da parte del Comune di Spiazso.

Accertato inoltre che la spesa di € 7.542,28 viene impegnata al cap. 2015 codice intervento 1060103 del Bilancio di previsione 2016, dove esiste la necessaria disponibilità.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde consentire la sottoscrizione della convenzione in tempi brevi.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Con n. 13 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Spiazso per la gestione della piscina coperta comunale di Spiazso, schema che si allega alla presente deliberazione

per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che la convenzione riguarda il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016.

2. **di incaricare** il Sindaco della sottoscrizione della convenzione e gli Uffici degli atti esecutivi della presente e della convenzione secondo le specifiche competenze.
3. **di impegnare** la somma di € 7.542,28 relativa al periodo 1 gennaio 2016 - 24 settembre 2016 al cap. 2015 codice intervento 1060103 del Bilancio di previsione 2016, dove esiste la necessaria disponibilità.
4. **di liquidare** al Comune di Spiazio la predetta somma di € 7.542,28 emettendo il relativo mandato di pagamento a carico del cap. 2015 codice intervento 1060103 del Bilancio di previsione 2016, impegnata col presente provvedimento.
5. **di dare atto** che la spesa relativa al periodo 25 settembre 2016 – 31 dicembre 2016 **verrà impegnata** sul bilancio di previsione 2016 al momento della comunicazione dell'importo da parte del Comune di Spiazio.
6. **di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
7. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLROCC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSILIARE~~
4/2015 DD. 29-03-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Diego Viviani

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI SPIAZZO

RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE

DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ nella
sede comunale di Spiazzo, tra i Signori:-----

1. **Ongari Michele**, nato a Spiazzo il 20 agosto 1951 e domiciliato per la carica
presso il Comune di Spiazzo - CF 86002710225, il quale interviene in questo atto
quale rappresentante legale del Comune di Spiazzo, in qualità di Sindaco pro
tempore. -----

2. _____, nato a _____ il _____
e domiciliato per la carica presso il Comune di _____ - CF
_____, il quale interviene in questo atto quale rappresentante
legale del Comune di _____, in qualità di Sindaco pro tempore.

si conviene e si stipula quanto segue: -----

- ARTICOLO 1 -

Allo scopo di consentire l'esecuzione del nuoto nei giovani in età scolare, nonché
di creare un diversivo sano per gli abitanti ed i frequentatori della zona, il Comune
di _____ si impegna a contribuire nelle spese di gestione della piscina
coperta di Spiazzo. Premesso che in base agli accordi presi le spese di gestione
dell'impianto sono così ripartite: -----

- il 35% è assunto a carico del Comune di Spiazzo;-----
- il 15% è a carico dei Comuni della Val Rendena che hanno aderito al
convenzionamento (escluso il Comune di Spiazzo) ed in ragione direttamente
proporzionale alla loro popolazione legale risultante dall'ultimo Censimento;-----

- il 50% a carico di tutti i Comuni convenzionati, ad esclusione del Comune di Spiazio, in ragione direttamente proporzionale alla loro popolazione legale risultante dall'ultimo Censimento.-----

- ARTICOLO 2 -

La presente convenzione ha durata annuale. Qualora si rivelino necessari interventi strutturali rilevanti, tali da determinare la chiusura dell'impianto per un considerevole lasso di tempo, il Comune di Spiazio si impegna ad informare i Comuni convenzionati con congruo anticipo. Gli stessi Comuni convenzionati, in questo caso, non dovranno corrispondere alcunché relativamente all'eventuale periodo di chiusura. -----

- ARTICOLO 3 -

Il Comune si impegna a versare le somme a suo carico così come risultanti dal prospetto riparto spese di gestione piscina coperta di Spiazio per l'anno 2016, dato per letto anche se non allegato. -----

Il relativo versamento verrà effettuato entro il 1° maggio di ogni anno. -----

- ARTICOLO 4 -

Qualora dovessero aderire alla convenzione Comuni non compresi nel riparto trasmesso dal Comune di Spiazio, detto riparto sarà riveduto in diminuzione. -----

- ARTICOLO 5 -

Il Comune di Spiazio, come sopra rappresentato si impegna a mantenere aperto l'impianto natatorio per almeno trecento giorni all'anno. -----

Il periodo di apertura, con possibilità di anticipo e protrazione della stessa, nonché la formazione dei prezzi saranno concordati con i Comuni convenzionati. -----

Per l'anno 2016 i prezzi saranno quelli previamente approvati dai Comuni convenzionati e risultanti dallo specchio sotto riportato, mentre per gli anni



successivi le tariffe verranno rivalutate dal Consiglio Comunale di Spiazzo sentiti i rappresentanti dei Comuni convenzionati.

- ARTICOLO 6 -

ANNO 2016

TIPOLOGIA	COMUNI CONVENZIONATI ANNI 2015-2016	COMUNI NON CONVENZIONATI ANNI 2015-2016
BAMBINI 0-2 ANNI	€ 0,00	€ 0,00
BAMBINI 2-14 ANNI	€ 4,00	€ 5,50
CATEGORIE SPECIALI	€ 3,50	€ 5,00
ADULTI	€ 6,00	€ 7,50
BAMBINI 10 INGRESSI (Scadenza bimestrale)	€ 35,00	€ 45,00
CORSI DI NUOTO RISERVATI ALLE SCUOLE (10 lezioni)	€ 40,00	€ 68,00
ABBONAMENTO BIMESTRALE	€ 70,00	---
ABBONAMENTO QUADRIMESTRALE	€ 120,00	---
ABBONAMENTO SEMESTRALE	€ 160,00	---
TARIFFA ORARIA CORSIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI PROMOZIONE NUOTO GIOVANILE	€ 9,00	STABILITO DAL GESTORE

ARTICOLO 7 -

Ai fini fiscali il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte II^a allegato D) al D.P.R. 26.10.1972 nr. 634. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

Spiazzo, lì

Il Sindaco del Comune di Spiazzo

Dott. Michele Ongari



Il Sindaco del Comune di _____

Punto 7 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Zamboni che spiega la proposta di deliberazione. Tione partecipa alla spesa per la gestione della piscina di Spiazzo a fronte di tariffe agevolate per i propri residenti.

Questa convenzione è simile a quelle degli anni precedenti. Si differenzia per la durata che questa volta è annuale.

La spesa per il 2016 è di € 7.500,00 relativa al periodo 1 gennaio e fino a settembre, quando ci sarà il cambio della gestione a seguito di gara.

La Consigliera Giovanna Scandolari afferma che Tione interviene per le spese di gestione ordinaria. Osserva che la piscina di Spiazzo ha notevoli problemi anche strutturali e le spese sarebbero notevoli.

L'Assessore Zamboni afferma che anche per questo motivo ci si convenziona solo per un anno. Bisogna capire quale sarà il futuro della piscina di Spiazzo, se si faranno interventi sulla struttura.

La Consigliera Scandolari afferma che c'è anche la struttura di Condino.

L'Assessore Zamboni afferma che intanto si approva questa convenzione per un anno per valutare meglio il da farsi in futuro.

Punto 8 all'O.d.G.

Deliberazione n. 5/2016 dd. 29.03.2016

OGGETTO: Trasferimento alla Comunità delle Giudicarie dell'esercizio delle funzioni proprie del Comune in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale e servizio bici – bus per i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il percorso amministrativo con il quale si è completata la costituzione della Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 3/2006, si è concluso con l'adozione degli atti fondamentali da parte dell'Ente come individuati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 130 dd. 25.06.2009. In ossequio al principio di gradualità nel trasferimento delle funzioni, con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 203 dd. 22.12.2009, sono poi state trasferite alla Comunità delle Giudicarie le funzioni già esercitate su delega dal Comprensorio delle Giudicarie nell'ambito dell'assistenza scolastica, dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, ed è stato pertanto soppresso il Comprensorio, a far data dal 1° gennaio 2010.

Lo Statuto della Comunità, approvato da tutti i Consigli Comunali delle Giudicarie, ha previsto all'art. 33 (trasferimento volontario) quanto segue:

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è subordinata ad una verifica sull'opportunità e convenienza del trasferimento stesso.

3. La Comunità assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.

4. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di intesa o convenzione che prevede:

a) materie di riferimento;

b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;

c) modalità di organizzazione;

d) durata e termini di decorrenza;

- e) forme di consultazione degli enti contraenti;*
 - f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;*
 - g) reciproci obblighi e garanzie.*
- 5. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa, si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. Detta convenzione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.*
- 6. La delibera di approvazione della proposta di intesa o convenzione potrà prevedere il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.*
- 7. La proposta, approvata dall'Assemblea, viene inviata ai Comuni interessati per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione.*

Visto quanto disposto dalla L.P. 27/2010, art. 8 bis, 5° comma, che recita: "Ciascun Comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo".

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 388 di data 8 marzo 2013 avente per oggetto "L.P. 3/2006, artt. 13 e 13 bis. Approvazione dello schema di intesa per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi di trasporto pubblico locale urbano".

A seguito dell'avvenuto trasferimento delle funzioni provinciali, è quindi ora possibile dare attuazione alla previsione statutaria di cui all'art. 33, definendo le modalità per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni dei Comuni in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale e servizio bici-bus.

Relativamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 dello Statuto, si è constatato che il trasferimento di detta funzione alla Comunità permetterà una migliore organizzazione della mobilità nell'ambito delle Giudicarie ed il collegamento più efficiente tra le diverse aree con ricadute positive sia per i residenti che per gli ospiti, ciò per ovviare alla complessità orografica ed all'estensione del territorio della Comunità, che rendono particolarmente difficoltosi gli spostamenti e la fruizione dei servizi, nonché l'accesso ai luoghi di interesse turistico diffusi sull'intero territorio.

Rilevato che dal 2012 i Comuni delle Giudicarie Esteriori e dal 2013 anche i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento hanno trasferito le proprie funzioni in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale alla Comunità delle Giudicarie, la quale provveduto ad organizzare il servizio nelle stagioni estive ed invernali ottenendo ottimi risultati sia in termini di qualità del servizio offerto che di economicità della gestione.

Ritenuto di riproporre anche per l'anno 2016 e per i successivi anni 2017, 2018, 2019, 2020 e sino al 31 gennaio 2021 il trasferimento della funzione alla Comunità delle Giudicarie sia per quanto riguarda l'ambito delle Giudicarie Esteriori che per quanto riguarda l'ambito della Val Rendena.

La Comunità delle Giudicarie, in accordo con i Comuni interessati, ha quindi predisposto lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, convenzione che disciplina, tra l'altro, anche ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, le modalità organizzative, i criteri di finanziamento, i rapporti finanziari, le forme di consultazione tra gli enti e la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

La proposta di atto convenzionale è stata trasmessa dalla Comunità delle Giudicarie ai Comuni della Val Rendena ed al Comune di Tione di Trento e la proposta è in linea con quella precedentemente già approvata nel 2013 (del. N. 20/2013).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Ravvisata la necessità di procedere nel senso illustrato dal relatore;

Visto lo schema di convenzione richiamato, composto di n. 12 articoli;

Vista la L.P. 16.06.2006, n. 3 e s.m. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 203 dd. 22.12.2009;

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto quanto disposto dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde assicurare la possibilità di procedere alla stipulazione della convenzione nei tempi richiesti dalla Comunità delle Giudicarie;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dell'atto, espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **Di trasferire** alla Comunità delle Giudicarie, per i motivi in premessa esposti, le funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico

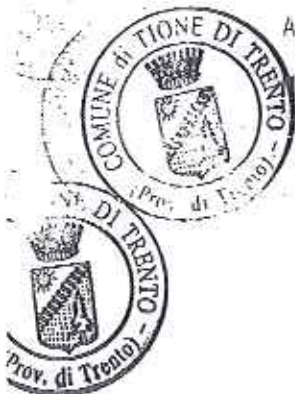
intercomunale e servizio di bici-bus, approvando lo schema di convenzione composto da n. 12 articoli, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, relativamente ai Comuni della Val Rendena ed al Comune di Tione di Trento.

2. **Di dare atto** conseguentemente che l'esercizio delle funzioni sopra indicate farà capo alla Comunità delle Giudicarie comportando, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Comunità:
 - la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi necessari alla gestione, comprese le fasi istruttoria, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza;
 - l'assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi, con diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni;
 - la titolarità del relativo potere regolamentare.
3. **Di dare atto** che i provvedimenti amministrativi adottati dai Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 1), manterranno validità sino all'adozione di nuovi provvedimenti da parte della Comunità delle Giudicarie.
4. **Di dare atto** che per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 1), laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al Comune ed agli organi comunali devono intendersi sostituiti, in quanto compatibili, con quelli della Comunità e dei corrispondenti organi.
5. **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione ad intervenuta esecutività del presente provvedimento.
6. **Di stabilire** che l'organizzazione di alcuni servizi specifici, quali a titolo di esempio il "Bici-bus", potrà essere delegato, con deliberazione della Giunta della Comunità, agli Enti di promozione turistica competenti per territorio.
7. **Di stabilire** che la struttura tariffaria, concordata con tutti i Comuni interessati, verrà deliberata dalla Giunta della Comunità, avendo come riferimento gli indirizzi stabiliti da parte della Giunta provinciale in tema di tariffe relative alla mobilità turistica.
8. **Di dare atto** che l'intera spesa sostenuta, detratte le tariffe a carico degli utenti del servizio ed eventuali finanziamenti ed entrate specifiche, saranno a carico dei Comuni interessati, secondo le percentuali di riparto stabilite che dovranno essere corrisposte alla Comunità delle Giudicarie per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi per conto del Comune, con imputazione a carico del bilancio comunale, con atto del funzionario responsabile.
9. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 13 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 5 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e

di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

10. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
5/2016 DD. 29-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Mirani

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Provincia di Trento

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE (ESTIVO ED INVERNALE) E BICI BUS.

Tra la **COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**, con sede in Trento di Trento, via P. Gnesotti, n. 2, C.F. 95017360223, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio della Comunità n. ____ del ____ 2016, esecutiva ai sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **CARISOLO** con sede in Carisolo, via Campiglio, n. 9, C.F. 00288090228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

2. **PINZOLO** con sede in Pinzolo, via della Pace, n. 8, C.F. 00286690227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

3. **GIUSTINO**, con sede in Giustino, via Presanella, n. 26, C.F. 00270970221, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed



agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

4. **MASSIMENO** con sede in Massimeno, via della Chiesa, n. 3, C.F. 00270960222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

5. **CADERZONE TERME** con sede in Caderzone Terme, via Regina Elena, n. 43, C.F. 00293350229 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del ____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

6. **BOCENAGO** con sede in Bocenago, via A. Ferrazza, n. 54, C.F. 00266100221 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del ____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

7. **STREMBO** con sede in Strembo, via G. Garibaldi, n. 5, C.F. 00266320228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del ____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

8. **SPIAZZO** con sede in Spiazzo, via S. Vigilio, n. 2, C.F. 86002710225 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del ____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

9. **PELUGO** con sede in Pelugo, via del Municipio, n. 2, C.F. 00350700225 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed

agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

10. **PORTE DI RENDENA** con sede in Fraz. Villa Rendena, via di Verdesina 9, C.F. _____ rappresentato dal Commissario pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con proprio provvedimento n° _____ del _____ 2016 esecutivo ai sensi di legge;

11. **TIONE DI TRENTO** con sede in Tione di Trento, piazza Cesare Battisti, n. 1, C.F. 00336020227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____ 2016 esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che lo Statuto della Comunità prevede all'art. 33 (Trasferimento volontario) che:

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzare l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.

Visto quanto disposto dalla L.P. 27/2010, art. 8bis, 5° comma, che recita:
"Ciascun Comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo".

Viste le disposizioni di cui all'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.388 dd. 08/03/2013 che stabilisce gli ambiti per la gestione di tale servizio e preso atto che l'ambito denominato Val Rendena ricomprende la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni sopra indicati;

Considerato che nell'anno 2013 i Comuni sopra indicati hanno trasferito la competenza in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale alla Comunità delle Giudicarie, per il periodo dal 21 maggio 2013 al 30 gennaio 2016, che ha organizzato il servizio nella stagione estiva ed invernale 2013, 2014 e 2015 raggiungendo gli obiettivi fissati inizialmente;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni delle Giudicarie e la Comunità delle Giudicarie, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di trasferire l'esercizio delle funzioni comunali in materia di **servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale estivo ed invernale e bici-bus**, in attuazione del



disposto di cui all'art. 33, comma 1 dello Statuto della Comunità e della L.P. 27/2010, art. 8 bis comma 5.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE-

I Comuni trasferiscono alla Comunità l'esercizio della propria competenza in materia di attivazione e gestione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico intercomunale, "Val Rendena", necessario per intensificare nel periodo turistico estivo ed invernale i collegamenti tra i paesi. Il servizio deve essere svolto per la durata della stagione estiva, (indicativamente da giugno a settembre) per la stagione invernale (indicativamente dal 20 dicembre al 6 gennaio) e nei limiti delle risorse preventivamente concordate con i Comuni. E' inoltre ricompreso il servizio denominato bici-bus relativo al trasporto di ciclisti e biciclette attraverso appositi carrelli, la cui organizzazione potrà avvenire in collaborazione con gli Enti turistici anche a livello sovra-comunitario.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

A seguito del presente atto la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo della funzione trasferita, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali, tariffari e contabili.

La Comunità potrà proporre modifiche anche sostanziali all'attuale impostazione del servizio, pur sempre in stretto raccordo con i Comuni e nel rispetto della normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO -

Il Servizio urbano di Trasporto Turistico "Val Rendena" estivo ed invernale oggetto della presente convenzione può essere gestito mediante affidamento diretto *in house* a Trentino Trasporti Esercizio S.P.A. oppure



tramite affidamento a terzi, secondo la normativa vigente in materia (art. 10 L.P. 6/2004).

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI -

I Comuni si impegnano di anno in anno a garantire le risorse necessarie per l'esercizio della competenza trasferita, ciascuno nella quota risultante a suo carico.

Il riparto delle spese per la gestione del servizio tra i comuni aderenti viene disciplinato di comune accordo con le seguenti modalità:

- riparto del costo complessivo sulla base della popolazione residente risultante alla data dell'ultimo censimento generale della popolazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- la popolazione del Comune di Pinzolo sarà riferita escludendo le frazioni di S. Antonio di Mavignola e di Madonna di Campiglio, che non usufruiscono del Servizio;
- la popolazione del Comune di Porte di Rendena sarà riferita escludendo la frazione di Verdesina che non usufruisce del Servizio;
- la compartecipazione del comune di Tione di Trento al riparto delle spese viene quantificato forfettariamente nell'importo di 2.000,00 euro.

La Comunità, quale Ente titolare dell'esercizio delle funzioni trasferite, è autorizzata alla riscossione diretta degli eventuali contributi e/o finanziamenti erogabili in base a specifiche disposizioni di legge e delle quote a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di altre eventuali entrate specifiche (da Enti quali le APT), che andranno a scomputo del costo complessivo del servizio.



L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari a carico dei Comuni, comprensivo di tutti gli oneri per la gestione tecnico amministrativa della competenza trasferita stabiliti dal presente articolo, può essere aggiornato annualmente a seguito di accordo intervenuto in sede di consultazione di cui al successivo art. 7.

Eventuali economie di gestione saranno utilizzate dalla Comunità, in accordo con i Comuni aderenti alla convenzione, per abbattere il costo a carico dei Comuni.

ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E

FINANZIARI

La Comunità presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 7, il programma annuale di attività, il relativo preventivo di spesa e la tempistica di erogazione del contributo finanziario a carico dei Comuni. A seguito dell'intesa raggiunta in tale sede, procede all'attuazione di quanto in esso contenuto.

I Comuni devono versare alla Comunità i finanziamenti di loro spettanza, con le modalità e scadenze concordate.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

Annualmente la Comunità provvederà alla redazione di una relazione consuntiva, trasmettendola ai Comuni, nonché a ripartire sugli stessi, in

misura proporzionale alle quote versate, l'ammontare dei finanziamenti provinciali erogati alla Comunità sullo specifico fondo dei servizio comunali di trasporto urbano-turistico.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio della funzione trasferita con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni che hanno trasferito la funzione, integrata dal Presidente della Comunità e dall'Assessore competente della Comunità.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

La Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire ogni notizia ed informazione di cui è in possesso relativa all'esercizio della funzione trasferita.

La Conferenza discuterà eventuali problematiche relative all'attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 9 novembre 2015 "Applicazione dell'art. 9 bis della L.P. n. 3 del 2006: individuazione degli ambiti associati, delle modalità di svolgimento delle gestioni associate e degli obiettivi di riduzione della spcsa."

ART. 8 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi enti contraenti che ne autorizzano la



stipulazione e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli stessi enti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Art. 9 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 7. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 10 - DURATA -

La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino al termine previsto al 31 gennaio 2021. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione; il recesso deve essere esercitato con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità ed ai Comuni aderente entro il 31 marzo a mezzo raccomandata A.R.. In caso di recesso, al Comune che receda dalla convenzione non verrà applicata alcuna penale o indennizzo. Qualora receda più della metà dei Comuni convenzionati, entro i termini previsti, la convenzione si intende risolta.

Art. 11 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..



Art. 12 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____.

Il Presidente della Comunità delle Giudicarie

Il Sindaco del Comune di Carisolo

Il Sindaco del Comune di Pinzolo

Il Sindaco del Comune di Giustino

Il Sindaco del Comune di Massimeno

Il Sindaco del Comune di Caderzone Terme

Il Sindaco del Comune di Bocenago

Il Sindaco del Comune di Strembo

Il Sindaco del Comune di Spiazzo

Il Sindaco del Comune di Pelugo

Il Commissario del Comune di Porte di Rendena

Il Sindaco del Comune di Tione di Trento

Punto 8 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Mario Failoni.

Ricorda che è iniziativa già prevista da tempo. Per Tione i costi sono 2.000,00 € all'anno. Il servizio è svolto dalla Comunità.

Punto 9 all'O.d.G.

Deliberazione n. 6/2016 dd. 29.03.2016

OGGETTO: Modifica allo Statuto comunale.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

➤ Premesso quanto segue.

Richiamata la L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali" ed in particolare i titoli III e IV nei quali sono inserite disposizioni relative agli istituti del referendum confermativo delle modifiche statutarie e al referendum consultivo previsto dall'art.7 dello statuto speciale e disciplinato dalla legge regionale 7 novembre 1950, n.16.

Richiamato l'art. 18 della citata LR 11/14 che stabilisce che i Comuni devono adeguare gli statuti alle nuove norme entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta il 10.12.2014 e che pertanto il termine è scaduto il 10.12.2015.

Ritenuto pertanto doveroso procedere all'adeguamento dello statuto comunale.

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005 lo Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati oppure, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in due votazioni da tenersi entro trenta giorni l'una dall'altra.

Dato altresì atto che le modifiche allo statuto sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'albo pretorio del Comune.

- visto lo Statuto del Comune, come da ultimo modificato con la deliberazione consiliare n. 29/2015;
- esaminate le norme regionali sopra citate;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire già nei prossimi giorni la pubblicazione della modifica dello Statuto;
- acquisito, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile della struttura interessata e dato atto che il presente atto non ha aspetto di natura contabile per cui non necessita il parere in merito.

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, gli artt. 10 e 12 dello Statuto comunale, togliendo dal testo le parole barrate e inserendo quelle in corsivo, e di riformulare interamente l'art. 14 dello Statuto comunale come di seguito indicato:

Art. 10 – Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum, consultivo e confermativo statutario, quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno il 10 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Hanno diritto al voto i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione ~~la maggioranza degli aventi diritto al voto~~ *almeno il 30% degli aventi diritto al voto*.
6. *L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. Il regolamento comunale disciplina la formazione della Commissione.*
7. Il Consiglio Comunale, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 12 – Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, con voto limitato a una preferenza, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti in discipline giuridiche amministrative, di cui almeno uno designato dalle minoranze. Ad uno dei membri sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro ~~i successivi due mesi~~ *180 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum*. Il regolamento detta la necessaria disciplina di dettaglio.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 14 — Referendum confermativo statutario

1. Le proposte di modifica dello Statuto, adottate dopo l'entrata in vigore del presente, possono essere sottoposte a referendum confermativo.
2. Il Consiglio Comunale adotta la proposta di modifica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta adottata è depositata in visione presso il Comune.
4. Il Sindaco dà avviso dell'adozione, del deposito e della facoltà di richiesta di referendum confermativo.
5. Qualora il referendum non sia proposto entro il termine di trenta giorni dal deposito di cui al c. 3, ovvero qualora non sia richiesto o lo stesso abbia avuto esito positivo, lo Statuto può essere approvato dal Consiglio Comunale.
6. In deroga alle disposizioni dell'art. 10, c. 5, il referendum confermativo dello Statuto ha validità qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto e viene effettuato secondo le previsioni del regolamento.
7. In vista della votazione referendaria il Comune informa gli elettori con ogni mezzo ritenuto idoneo, illustrando i contenuti dello Statuto e le criticità che hanno dato luogo alla richiesta di referendum.

Art. 14 – Referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Entro i 30 giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto comunale, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. La richiesta di referendum confermativo sospende l'entrata in vigore delle modifiche statutarie. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni.
 2. Per indire il referendum confermativo delle modifiche statutarie la richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni devono essere raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.
 3. Ai fini della validità del referendum confermativo delle modifiche statutarie non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.
 4. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non approvate dalla maggioranza dei voti validi.
-
2. di approvare, in conseguenza della modifica di cui sopra e in via ricognitoria, il testo aggiornato dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce il testo approvato con la deliberazione consiliare n. 29/2015;
 3. di incaricare l'Ufficio Segreteria della pubblicazione del nuovo testo dello Statuto comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi nonché di inviare copia dello stesso alla Giunta Regionale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, ai sensi dell'art. 3 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 4. di evidenziare che la modifica dello Statuto sopra approvata entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune;

5. di incaricare il Segretario Generale e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli altri atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto necessario per il buon esito della pratica;
6. di dichiarare, con voti favorevoli n. 18, voti contrari n. zero e astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire già nei prossimi giorni la pubblicazione della modifica dello Statuto;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
M. 6/2016 DD. 29/03/2016



SEGRETARIO GENERALE

Diego Viviani

Comune di Tione di Trento

Statuto comunale

Sommarlo



PREAMBOLO	4
TITOLO I – PRINCIPI	4
Art. 1 – Principi generali	4
Art. 2 – Principi dell'azione amministrativa	5
Art. 3 – Territorio, gonfalone, stemma	5
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	6
Art. 4 – Nozione	6
Art. 5 – Regolamento	6
CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE	6
Art. 6 – Richieste di informazioni, petizioni e proposte	6
CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE	7
Art. 7 – Consultazione popolare	7
Art. 8 – Consulte e comitati	7
Art. 9 – Albo delle associazioni	7
CAPO III – REFERENDUM	8
Art. 10 – Norme generali	8
Art. 11 – Esclusioni	8
Art. 12 – Norme procedurali	8
Art. 13 – Referendum consultivo	9
Art. 14 – Referendum confermativo statutario	9
TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI	9
CAPO I – ORGANI DI GOVERNO	9
<i>Sezione I – Consiglio Comunale</i>	9
Art. 15 – Attribuzioni	9
Art. 16 – Convocazione	10
Art. 17 – Consigliere incaricato	10
Art. 18 – Consigliere incaricato per la frazione di Saona	11
<i>Sezione II – Giunta Comunale</i>	11
Art. 19 – Attribuzioni e funzionamento	11
Art. 20 – Composizione	11
Art. 21 – Mozione di sfiducia	11
<i>Sezione III – Sindaco</i>	12
Art. 22 – Attribuzioni e funzioni vicarie	12
CAPO II – ALTRI ORGANI	12
Art. 23 – Presidente del Consiglio	12
Art. 24 – Gruppi consiliari	13
Art. 25 – Conferenza dei capigruppo	13
Art. 26 – Consigliere Comunale	13
Art. 27 – Commissioni	14
Art. 28 – Commissioni permanenti	14
Art. 29 – Commissione permanente per la frazione di Saona	14
CAPO III – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	15
Art. 30 – Norme generali	15
Art. 31 – Proposte di deliberazione consiliare	15
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	15
Art. 32 – Principi	15
Art. 33 – Eccezioni alle cause di incompatibilità e ineleggibilità	15



TITOLO V – GARANZIE	16
Art. 34 – Ricorso in opposizione	16
Art. 35 – Difensore Civico	16
Art. 36 – Difensore Civico Provinciale	16
Art. 37 – Difensore Civico Comunale	17
Art. 38 – Funzioni e modalità di intervento del Difensore Civico Comunale	17
TITOLO VI – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	17
Art. 39 – Principi	17
Art. 40 – Organizzazione	18
Art. 41 – Gestione amministrativa	18
Art. 42 – Atti di gestione di competenza del Sindaco	18
Art. 43 – Atti di gestione di competenza della Giunta Comunale	19
Art. 44 – Segretario Generale	19
Art. 45 – Rappresentanza in giudizio	19
TITOLO VII – ATTIVITÀ	20
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	20
Art. 46 – Enunciazione dei principi generali	20
Art. 47 – Convocazioni e comunicazioni	20
Art. 48 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	20
Art. 49 – Diritto di accesso agli atti e alle informazioni	20
CAPO II – ATTIVITÀ NORMATIVA	20
Art. 50 – Regolamenti	20
Art. 51 – Ordinanze	21
Art. 52 – Sanzioni amministrative	21
CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	21
Art. 53 – Procedimento amministrativo	21
Art. 54 – Istruttoria pubblica	21
Art. 55 – Regolamento sul procedimento	21
CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI	21
Art. 56 – Principi	21
TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA	22
Art. 57 – Linee programmatiche	22
Art. 58 – Programmazione finanziaria e controllo	22
Art. 59 – Gestione e controllo	22
Art. 60 – Il revisore dei conti	22
TITOLO IX – SERVIZI PUBBLICI	23
Art. 61 – Norme generali	23
Art. 62 – Tariffe	23
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	23
Art. 63 – Adozione, modifiche e pubblicazione dello Statuto	23
Art. 64 – Interpretazione autentica dello Statuto	23
Art. 65 – Norme transitorie	24

PREAMBOLO



1. Il Comune di Tione di Trento rappresenta la comunità ed esprime i valori che la identificano nel rispetto della propria storia, delle proprie tradizioni e della propria specifica identità culturale. Si propone come più immediato interprete delle esigenze della Comunità, ne promuove e sollecita lo sviluppo e il progresso etico, civile, culturale, sociale ed economico.
2. La comunità dei cittadini di Tione di Trento si riconosce nei valori di libertà, giustizia, pace, pari opportunità, cooperazione, rispetto e valorizzazione delle differenze, riconoscimento del ruolo della famiglia intesa quale società naturale fondata sul matrimonio, rispetto dell'ambiente, promozione della cultura, della qualità della vita e spirito d'iniziativa.
3. La comunità dei cittadini di Tione di Trento, riconoscendo la propria appartenenza ad una più ampia comunità di valle, provinciale, regionale, nazionale ed europea afferma la propria autonomia secondo le leggi costituzionali e ordinarie. In particolare il Comune valorizza, anche sotto il profilo culturale, la propria appartenenza alla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e alla Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito della speciale autonomia ad essi riconosciuta.
4. Data la sua particolare funzione amministrativa, culturale e sociale di centro dell'ambito territoriale giudicariense, il Comune di Tione si impegna a farsi interprete delle esigenze e di promuovere il dialogo con tutti i Comuni giudicariensi e con la Comunità di Valle, nel rispetto delle relative autonomie, al fine di svolgere, in modo coordinato, determinate funzioni e servizi di valenza sovracomunale.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla valorizzazione dei diritti umani e ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di razza, origine, lingua, sesso e religione, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.
2. Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
3. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa promuovendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa, nei limiti di legge.
4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti delle bambine e dei bambini, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
6. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini e opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della borgata e le relative tradizioni culturali e religiose. Promuove la tutela attiva dell'efficienza dei servizi sovracomunali di zona. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.



Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nella stessa convivono.

Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le istituzioni culturali europee, statali, regionali, provinciali e locali.

9. Favorisce l'istituzione di enti e associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato, ambientalistiche, sociali, e combattentistiche e d'arma, promuovendo la realizzazione di strutture, servizi e impianti, collaborando per un coordinamento fra le diverse realtà associative onde assicurare il migliore utilizzo degli impianti e delle strutture esistenti.
10. Promuove e valorizza il diritto allo sport per tutti, inteso come pratica dell'attività motoria in tutte le forme ed espressioni.
11. Concorre attivamente alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
12. Favorisce lo sviluppo di una coscienza civica, improntata al rispetto della legalità e della corresponsabilità tra cittadini.

Art. 2 – Principi dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure, nell'assoluta distinzione dei compiti degli organi e degli uffici.
2. Il presente Statuto definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa.
3. Il Comune promuove il dibattito nella propria comunità per l'adesione alla Carta Europea delle Autonomie Locali.
4. Il Comune ispira la propria azione amministrativa secondo i criteri stabiliti dal Codice Europeo di Buona Condotta Amministrativa.
5. Il Comune, nel rispetto delle specifiche identità delle comunità locali giudicariesi, si impegna a promuovere nell'ambito della propria Comunità di Valle, una comune identità giudicariese.
6. Il Comune intende organizzare la propria comunità avendo presente il ruolo propositivo che gli anziani, i giovani, gli stranieri e apolidi possono avere.

Art. 3 – Territorio, gonfalone, stemma

1. Gli elementi costitutivi del Comune di Tione di Trento sono la comunità e il territorio compreso nei territori catastali di Tione I, Tione II e Saone.
2. Al Comune di Tione di Trento è riconosciuto il titolo di "Borgata", giusta risoluzione di data 29 novembre 1908 dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I.
3. Il gonfalone del Comune è composto da un drappo a due bande verticali di colore rosso e azzurro, di cui la banda rossa a destra è più corta, con riprodotto al centro lo stemma e la scritta: "Comune di Tione di Trento".
4. Lo stemma del Comune di Tione di Trento, come risulta dal diploma imperiale di data 11 febbraio 1909, raffigura: "Uno scudo diviso in due campi da una banda a gradini, la quale è interseccata da una linea parallela ai suoi orli che la divide in una sezione superiore di color azzurro e in una inferiore di color rosso. Il campo superiore dello scudo è argenteo, quello inferiore aureo. Dall'angolo superiore destro del campo argenteo spunta un sole infuocato ad effigie umana, che manda raggi diritti alternanti con raggi fiammeggianti. Dall'orlo inferiore del campo aureo s'erge un abete naturale. Lo scudo è circondato all'orlo da un contorno ornamentale di color bronzo".
5. Il comune di Tione di Trento, nel rispetto delle tradizioni e delle vicende storiche riconosce e valorizza, la particolare specificità delle comunità di Tione e di Saone, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
6. Il comune di Tione di Trento, riconosce e valorizza i beni di uso civico, anche attraverso lo strumento delle Amministrazioni Separate di Uso Civico (A.S.U.C.).

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 4 – Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni di cui al c. 9 dell'art. 1.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, singoli od organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti e informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 5 – Regolamento

1. Il Consiglio Comunale approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dallo Statuto, l'iniziativa e la consultazione popolare nonché il referendum.
2. Il regolamento di cui al c. 1, in particolare, disciplina i requisiti di formazione e le modalità di relazione con il Comune delle consulte e dei comitati spontanei di cui all'art. 8 e la possibilità di svolgere la consultazione popolare e altre forme di partecipazione con riferimento a porzioni delimitate della popolazione o del territorio.

CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6 – Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al c. 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al c. 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno centocinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al c. 1, per l'adozione di un atto del Consiglio Comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le petizioni e le proposte sono inviate al Comune. Gli organi cui sono indirizzate danno risposta scritta e motivata secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento.
4. Le petizioni indirizzate al Consiglio Comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, secondo le modalità e i tempi specificati nel regolamento, la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.



Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, ne è data comunicazione motivata al proponente. Il regolamento stabilisce gli argomenti che non possono essere oggetto di proposta e i limiti numerici di presentazione delle stesse.

CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7 – Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo, tramite il Sindaco o altri soggetti individuati dal regolamento, anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, di un quarto dei Consiglieri o di almeno duecentocinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. Il regolamento stabilisce per quali argomenti non è possibile effettuare richiesta di consultazione e i limiti numerici delle stesse. Al consiglio spetta la decisione finale in merito all'indizione della consultazione.
3. Nell'atto di indizione sono individuati forme adeguate di pubblicità della consultazione.

Art. 8 – Consulte e comitati

1. Il Consiglio Comunale può costituire apposite consulte permanenti con compiti consultivi e/o propositivi in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente costituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento e aventi tra i propri fini:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
 - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità;
 - d) la promozione del ruolo degli stranieri e apolidi nonché la valorizzazione del confronto tra le diverse culture.

Art. 9 – Albo delle associazioni

1. È costituito l'albo comunale delle associazioni, nel quale sono iscritte, a richiesta le associazioni, enti e gruppi, operanti nella borgata con finalità sociali, culturali, sportive, politiche, sindacali, religiose, di rappresentanza delle forze imprenditoriali produttive.
2. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Sindaco sulla base del regolamento che ne disciplina i requisiti richiesti, tra i quali l'essere dotata di statuto e regolarmente costituita e operante in Tione di Trento da almeno un anno.
3. Ogni anno, entro fine gennaio, il segretario comunale provvederà a pubblicare all'albo comunale l'elenco delle associazioni che hanno presentato domanda e di quelle alle quali sono state concesse agevolazioni e/o contributi nell'anno precedente.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 10 – Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum, consultivo e confermativo statutario, quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno il 10 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Hanno diritto al voto i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto *almeno il 30% degli aventi diritto al voto.*
6. *L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. Il regolamento comunale disciplina la formazione della Commissione.*
7. Il Consiglio Comunale, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 11 – Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale della comunità tioneese e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) ai regolamenti, alle previsioni e agli atti del sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali e alla loro costituzione;
 - g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 12 – Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, con voto limitato a una preferenza, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti in discipline giuridiche amministrative, di cui almeno uno designato dalle minoranze. Ad uno dei membri sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro ~~i successivi due mesi~~ *180 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.* Il regolamento detta la necessaria disciplina di dettaglio.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.



Art. 13 – Referendum consultivo

Il referendum consultivo è finalizzato a orientare il Consiglio Comunale in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il quesito referendario è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti, a maggioranza dei propri componenti.

Art. 14 – Referendum confermativo statutario

1. ~~Le proposte di modifica dello Statuto, adottate dopo l'entrata in vigore del presente, possono essere sottoposte a referendum confermativo.~~
2. ~~Il Consiglio Comunale adotta la proposta di modifica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.~~
3. ~~La proposta adottata è depositata in visione presso il Comune.~~
4. ~~Il Sindaco dà avviso dell'adozione, del deposito e della facoltà di richiesta di referendum confermativo.~~
5. ~~Qualora il referendum non sia proposto entro il termine di trenta giorni dal deposito di cui al c. 3, ovvero qualora non sia richiesto o lo stesso abbia avuto esito positivo, lo Statuto può essere approvato dal Consiglio Comunale.~~
6. ~~In deroga alle disposizioni dell'art. 10, c. 5, il referendum confermativo dello Statuto ha validità qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto e viene effettuato secondo le previsioni del regolamento.~~
7. ~~In vista della votazione referendaria il Comune informa gli elettori con ogni mezzo ritenuto idoneo, illustrando i contenuti dello Statuto e le criticità che hanno dato luogo alla richiesta di referendum.~~

Art. 14 – Referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. *Entro i 30 giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto comunale, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. La richiesta di referendum confermativo sospende l'entrata in vigore delle modifiche statutarie. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni.*
2. *Per indire il referendum confermativo delle modifiche statutarie la richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni devono essere raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.*
3. *Ai fini della validità del referendum confermativo delle modifiche statutarie non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.*
4. *Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non approvate dalla maggioranza dei voti validi.*

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Sezione I – Consiglio Comunale

Art. 15 – Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli

orientamenti presenti al proprio interno su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. E' composto da 18 Consiglieri compreso il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno. L'unica eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, una maggioranza diversa.
4. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce i casi in cui la votazione è segreta.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento Interno.
6. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Tione di Trento o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00 €, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lett. c), qualora il Consiglio Comunale, a causa della mancata predisposizione degli stessi, non si sia pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - e) in materia di apposizione o estinzione del vincolo di uso civico;
 - f) l'istituzione e la determinazione iniziale delle tariffe dei servizi pubblici nonché il loro aggiornamento quando esso sia superiore agli indici ISTAT di aumento dei prezzi;
 - g) sulla base di apposita mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati, può richiedere al Sindaco la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; tale mozione dovrà essere posta in discussione entro trenta giorni dalla presentazione;
7. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 16 – Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri e alla comunicazione in ordine alla composizione della Giunta Comunale nonché all'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio.

Art. 17 – Consigliere incaricato

1. Il Consiglio Comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.



Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio Comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 18 – Consigliere incaricato per la frazione di Saone

1. Su proposta del Sindaco e con le modalità di nomina previste dal precedente articolo, può venir scelto fra gli Assessori residenti nella frazione o in difetto, tra i consiglieri comunali un incaricato per la frazione di Saone.
2. Detto incaricato, se non già Assessore, è invitato alle riunioni della Giunta Comunale nelle quali si discutono temi riguardanti la frazione. Partecipa a dette riunioni senza diritto di voto.

Sezione II – Giunta Comunale

Art. 19 – Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti.

Art. 20 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da cinque Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, ai sensi dell'art. 3, c. 1-bis, del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Rcg. 1/L/2005, come modificato con la L.R. 11/2014.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere e Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.
4. Il Sindaco nomina la Giunta Comunale con proprio decreto.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Il Sindaco può provvedere all'eventuale sostituzione degli Assessori revocati. In tal caso ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco può sostituirli, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 21 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio Comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio Comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario, secondo la normativa in materia.

Sezione III – Sindaco

Art. 22 – Attribuzioni e funzioni vicarie

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune.
4. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
5. Relativamente alle società di capitale partecipate dal comune, il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, esercita i diritti spettanti al comune come socio e partecipa alle assemblee societarie. Ove impossibilitato a partecipare viene sostituito dal viceSindaco o da chi ne fa le veci, fatta salva la possibilità di delegare un componente della giunta o un consigliere.
6. Il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
7. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del ViceSindaco, le rispettive funzioni sono esercitate temporaneamente dall'Assessore più anziano per età, fino alla nomina del nuovo ViceSindaco.

CAPO II – ALTRI ORGANI

Art. 23 – Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio, nella prima votazione con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nelle successive votazioni con maggioranza assoluta degli assegnati.
2. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
3. Nella stessa seduta il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Comunale mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente, viene a sua volta sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.
4. Il Presidente del Consiglio è la seconda carica istituzionale del Comune e rappresenta il Consiglio Comunale nella sua interezza, in ogni manifestazione pubblica. In particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con il Sindaco e i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) riceve le proposte di deliberazione consiliare e le inoltra al Segretario Generale al fine dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri di legge;
 - e) riceve le interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e domande di attualità inoltrandoli ai soggetti competenti;
 - f) propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - g) è garante delle forme di partecipazione delle minoranze;
 - h) garantisce ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali;
 - i) programma i lavori del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

- j) promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
- k) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico;
- l) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 24 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capigruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai capigruppo sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità mensile gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze contingibili ed urgenti assunte dal Sindaco.

Art. 25 – Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzione consultiva per il Presidente del Consiglio Comunale, che la convoca e presiede, concorrendo a definire la programmazione delle adunanze del Consiglio e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal regolamento interno del Consiglio nonché dal Consiglio Comunale stesso con appositi incarichi.
3. Le proposte e i pareri della conferenza dei capigruppo sono illustrati al Consiglio Comunale dal Presidente.

Art. 26 – Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio Comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio di protocollo del Comune. Il Consiglio Comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio Comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio Comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per un'ulteriore terza seduta, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 27 – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale elegge i componenti delle commissioni permanenti previste dal presente Statuto e dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire commissioni speciali.
2. Nelle commissioni di cui al c. 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. Il Consiglio Comunale può eleggere quali componenti delle commissioni di cui al c. 1 anche persone non facenti parte del Consiglio Comunale.
4. Fatto salvo quanto previsto dal c. 5, i componenti delle commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.
6. La partecipazione alle commissioni, salvo che per la Commissione Edilizia Comunale, è priva di gettoni di presenza. Per la Commissione Edilizia Comunale tale gettone di presenza è fissato nella misura del 50% di quello stabilito dalla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige per i Consiglieri comunali.

Art. 28 – Commissioni permanenti

1. Sono costituite le seguenti commissioni permanenti:
 - a) commissione per gli interventi sociali;
 - b) commissione per la cultura e il tempo libero;
 - c) commissione per lo sport;
 - d) commissione per gli interventi di promozione economica;
 - e) commissione permanente per la frazione di Saone;
 - f) commissione per l'ambiente.
2. Le commissioni di cui al c. 1 devono riunirsi con cadenza almeno quadrimestrale.
3. Alla formazione delle commissioni di cui alle lettere a), b), e c) concorrono associazioni, enti e gruppi, iscritti all'albo comunale e che abbiano come oggetto sociale finalità rictranti nelle tematiche della commissione. Ciascuna associazione può concorrere alla formazione di una sola commissione.
4. Le commissioni rappresentano un diretto raccordo tra le realtà sociali e il Consiglio Comunale garantito dalla partecipazione dell'Assessore competente.
5. L'attività delle commissioni è disciplinata dai rispettivi regolamenti che ne prevedono la composizione e gli organi.

Art. 29 – Commissione permanente per la frazione di Saone

1. È costituita la commissione permanente per la frazione di Saone con compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio Comunale sui problemi relativi alla frazione.
2. Sono componenti di diritto della commissione:
 - a) l'Assessore competente o il Consigliere incaricato per la frazione di Saone;
 - b) il Presidente dell'A.S.U.C. di Saone.
3. Altri tre componenti, scelti fra i censiti elettori residenti nella frazione di Saone, sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato, assicurando adeguata rappresentanza alla minoranza.
4. La commissione permanente per la frazione di Saone ha diritto di proporre deliberazioni consiliari limitatamente agli argomenti riguardanti la frazione.
5. L'attività e gli organi sono disciplinati da apposito regolamento.

CAPO III – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 30 – Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere Comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in possesso degli uffici comunali, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 31 – Proposte di deliberazione consiliare

1. Il diritto di proporre deliberazioni consiliari spetta:
 - a) a ciascun consigliere comunale;
 - b) al Sindaco;
 - c) alla Giunta Comunale;
 - d) alla commissione permanente per la frazione di Saone, limitatamente agli argomenti riguardanti la frazione.
2. Le proposte di deliberazione consiliare devono essere presentate al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le inoltra al Segretario Generale al fine dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri di legge.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 32 – Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di commissioni od organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per Statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza.
3. Le designazioni di cui al c. 2, prevedono, tendenzialmente, una rappresentanza dei due generi.
4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 33 – Eccezioni alle cause di incompatibilità e ineleggibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del Comune, in virtù di una norma di legge, Statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 34 – Ricorso in opposizione

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, avverso le deliberazioni della stessa, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino indicando nome, cognome e indirizzo e, ove diverso, domicilio;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato e i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta Comunale, ricevuto il ricorso, nella prima seduta utile attiva l'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del c. 2, lett. a), b) e c);
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di novanta giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso;
4. I ricorsi in opposizione alle deliberazioni del Consiglio Comunale vengono presentati alla Giunta Comunale. Le condizioni per la proposizione del ricorso sono le stesse di cui al c. 2. La Giunta Comunale attiva l'istruttoria nella prima seduta utile. Qualora accerti l'ammissibilità del ricorso trasmette gli atti al Consiglio Comunale per la decisione finale sullo stesso nella prima seduta utile. Il Consiglio Comunale adotta la procedura, in quanto compatibile, di cui al c. 3. Qualora la Giunta Comunale ravvisi la non ammissibilità del ricorso ne dà comunicazione all'interessato per il tramite del Sindaco.
5. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 35 – Difensore Civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, organo indipendente e imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 36 – Difensore Civico Provinciale

1. Il Consiglio Comunale delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore Civico Provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore Civico, assicurandogli l'accesso agli uffici e ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

Art. 37 – Difensore Civico Comunale

1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 36, il Consiglio Comunale può nominare il Difensore Civico Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, fra cittadini laureati e dotati di un'esperienza almeno decennale nelle pubbliche amministrazioni o nell'esercizio di professioni nel settore giuridico - amministrativo, che garantiscano imparzialità e indipendenza di giudizio.
2. Il mandato del Difensore Civico Comunale coincide con il mandato amministrativo del Consiglio Comunale, fatto salvo il principio di continuità degli organi.
3. L'indennità di funzione del Difensore Civico Comunale è stabilita dal Consiglio Comunale all'atto della nomina entro un importo massimo pari al 20% dell'indennità di carica prevista dalla legge per il Sindaco, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
4. Al Difensore Civico Comunale si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale dalla normativa provinciale in materia.
5. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprano la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
6. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio Comunale invita il Difensore Civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 38 – Funzioni e modalità di intervento del Difensore Civico Comunale

1. Al Difensore Civico Comunale è assicurata una struttura idonea per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Difensore Civico Comunale si avvale dell'assistenza degli uffici comunali competenti e ha diritto di ottenere informazioni e notizie sui casi trattati, nonché di prendere visione degli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, salvo le limitazioni disposte dalla normativa in materia di accesso agli atti.
3. Il Difensore Civico Comunale esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.
4. Il Difensore Civico Comunale ha il diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della propria attività e presenta annualmente una relazione al Consiglio Comunale, contenente anche pareri e proposte in ordine alla trasparenza, all'efficienza e all'effettiva fruibilità dei servizi comunali. Il Consiglio discute la relazione nella prima seduta utile ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.
5. Nel caso di accertate disfunzioni o abusi, il Difensore Civico li segnala al Comune e in caso di persistenza degli stessi, provvede ad informare gli organi competenti.
6. Con regolamento sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.

TITOLO VI – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 39 – Principi

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira ai principi di efficienza, economicità, decentramento gestionale e operativo, responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione nei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione amministrativa del Comune deve rispettare il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, consentendo un'agevole partecipazione ai procedimenti e un facile accesso agli atti da parte dei cittadini.



3. L'organizzazione amministrativa del Comune si informa ai principi della gestione per obiettivi, del collegamento tra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi e della verifica dei risultati conseguiti.
4. L'Amministrazione, anche previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori o il personale, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 40 – Organizzazione

1. Il Consiglio Comunale stabilisce la dotazione organica del personale e approva il Regolamento organico del personale comunale.
2. La Giunta Comunale stabilisce la pianta organica degli uffici e delle unità organizzative del comune attribuisce le funzioni di cui all'art. 41 al Segretario Generale e ai responsabili delle unità organizzative del Comune.
3. Il Sindaco nomina i responsabili delle unità organizzative del Comune cui competono le funzioni di cui all'articolo seguente.
4. La Giunta Comunale, attraverso gli strumenti di programmazione, assegna al Segretario Generale e ai responsabili delle unità organizzative del Comune i rispettivi obiettivi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento.

Art. 41 – Gestione amministrativa

1. Al Segretario Generale e ai responsabili delle unità organizzative del Comune individuati dalla Giunta Comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Il Segretario Generale e i Responsabili delle unità organizzative del Comune sono responsabili del risultato dell'attività svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e del raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di competenza, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Le funzioni di cui al c. 1 sono attribuite dalla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e secondo le rispettive competenze al Segretario Generale e agli altri dipendenti del Comune.
4. Lo Statuto e i regolamenti possono attribuire l'esercizio delle funzioni di cui al c. 1 alla competenza e alla responsabilità del Sindaco o della Giunta.

Art. 42 – Atti di gestione di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico – gestionale che la legislazione vigente espressamente gli rimette.
2. Il Sindaco, per iscritto, salvo che la legge non disponga altrimenti, può delegare l'adozione degli atti di cui al comma precedente agli Assessori, al Segretario Generale e ai responsabili delle unità organizzative del Comune.
3. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, stipula contratti, convenzioni e accordi salva diversa disposizione contenuta nel regolamento che disciplina l'attività contrattuale e nell'atto di indirizzo.
4. Il Sindaco e gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico – gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario Generale e del personale degli uffici, i quali rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 43 – Atti di gestione di competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, ove la stessa non disponga diversamente con atto di indirizzo e salve diverse previsioni di legge, Statuto o regolamento:
 - a) adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore a 10.000,00 €;
 - b) approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza ove la legge provinciale, i regolamenti o la normativa in materia non dispongano diversamente e fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Comunale;
 - c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - d) concede i contributi o i sussidi comunque denominati;
 - e) concede a terzi l'uso di beni di proprietà comunale e la gestione di servizi comunali, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio Comunale;
 - f) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune nonché la rispettiva costituzione in giudizio nell'ambito di procedimenti giudiziari promossi da terzi;
 - g) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara, di concorso e per le selezioni relative all'assunzione del personale;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta Comunale, nell'adozione degli atti di natura tecnico – gestionale di cui al presente articolo, è assicurata la collaborazione del Segretario Comunale e del personale degli uffici, i quali esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri ad essi rimessi dalla legge e garantiscono l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 44 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale attua le direttive e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Generale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e ha funzione di direzione e di raccordo della struttura organizzativa con gli organi di governo.
3. Il Segretario Generale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne redige i verbali, apponendovi la propria firma;
 - b) adotta gli atti di gestione conferiti alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - c) coordina l'attività degli uffici e dei settori di cui si compone la struttura organizzativa del Comune;
 - d) cura la pubblicazione e l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta;
 - e) roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione;
 - f) presta alle unità organizzative del Comune la propria consulenza giuridica;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario Generale e i responsabili delle unità organizzative del Comune, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.
5. Ove sia previsto dal regolamento organico o da atti di indirizzo, il segretario presiede le commissioni dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale.

Art. 45 – Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta Comunale, rappresenta il Comune in giudizio.

2. La Giunta Comunale può autorizzare il responsabile dell'ufficio competente in materia di tributi locali a rappresentare il Comune all'interno di procedimenti giudiziari relativi a tale settore.



TITOLO VII – ATTIVITÀ

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 46 – Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 47 – Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del c. 1.

Art. 48 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità e agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, l'elenco mensile contenente l'oggetto delle determinazioni adottate dal segretario e da ogni responsabile di unità organizzativa va pubblicato all'albo comunale, e ove esistente all'albo informatico, entro dieci giorni dall'inizio del mese successivo per dieci giorni consecutivi. Le ordinanze dirette alla cittadinanza o comunque ad una generalità di soggetti vanno pubblicate all'albo comunale e all'albo informatico ove esistente, nel minor tempo possibile e comunque entro cinque giorni dall'adozione. Le stesse hanno efficacia dopo esser state pubblicate. La pubblicazione va effettuata per almeno dieci giorni.
2. L'elenco mensile delle determinazioni, nel giorno in cui viene pubblicato, va comunicato ai capigruppo consiliari. Contestualmente viene comunicato ai capigruppo l'elenco delle ordinanze con tingibili ed urgenti pubblicate all'albo nel mese precedente.

Art. 49 – Diritto di accesso agli atti e alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri Comunali, dei componenti delle commissioni e delle Consulte e del Revisore dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 50 – Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni e approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.



3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 51 – Ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 52 – Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 53 – Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di novanta giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 54 – Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico e annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 55 – Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 56 – Principi

1. Il Comune, può promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente e in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.



TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 57 – Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta Comunale, trasmette al Presidente del Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato eventualmente dettagliate per programmi, nelle quali indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro quindici giorni dal ricevimento delle linee programmatiche dal Sindaco, le trasmette ai Consiglieri Comunali. Entro quindici giorni da tale comunicazione convoca il Consiglio Comunale per l'approvazione delle linee programmatiche.
3. Nel corso del mandato le linee programmatiche sono adeguate dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o di due quinti dei Consiglieri.
4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

Art. 58 – Programmazione finanziaria e controllo

1. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente e in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta Comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati e in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune nell'esercizio finanziario di riferimento e valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.

Art. 59 – Gestione e controllo

1. La Giunta Comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 60 – Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale possono richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.

TITOLO IX – SERVIZI PUBBLICI

Art. 61 – Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 62 – Tariffe

1. L'istituzione e la determinazione iniziale delle tariffe dei servizi pubblici nonché il loro aggiornamento quando esso sia superiore agli indici ISTAT di aumento dei prezzi, spettano al consiglio comunale, in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza o comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
3. Si prescinde dal termine di cui al c. 2 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 – Adozione, modifiche e pubblicazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Copia dello Statuto è inviato alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali e al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 64 – Interpretazione autentica dello Statuto

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice Civile.

COMITATO

Art. 65 – Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli artt. 20, c. 3, e 32, c. 3, trovano applicazione con riferimento alle nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Ove sia previsto rinvio a norme regolamentari, fino a modifica di quelle vigenti alla data di approvazione del presente Statuto, queste ultime restano in vigore se non in contrasto con disposizioni dello Statuto stesso. In caso di contrasto, le disposizioni statutarie sostituiscono quelle regolamentari dall'entrata in vigore dello Statuto.
4. Le disposizioni fissate in merito al referendum confermativo statutario saranno applicabili alle modifiche statutarie che verranno adottate dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.



Il presente Statuto è stato:

- approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29 febbraio 2008 (pubblicazione sul B.U.R. n. 16/I-II del 15 aprile 2008 e all'albo comunale dal 15 aprile al 15 maggio 2008);
- modificato all'art. 28 con deliberazione consiliare n. 41/2010 del 13 agosto 2010 (le modifiche sono state pubblicate sul B.U.R. n. 36/I-II del 7 settembre 2010 e all'albo comunale dal 7 settembre al 7 ottobre 2010);
- modificato agli art. 15, 20 e 27 con deliberazione consiliare n. 25/2014 dell'11 agosto 2014 (le modifiche sono state pubblicate sul B.U.R. n. 35/I-II del 2 settembre 2014 e all'albo comunale dal 2 settembre al 2 ottobre 2014);
- modificato all'art. 20 con deliberazione consiliare n. 29/2015 del 10 giugno 2015 (le modifiche sono state pubblicate sul B.U.R. n. 24 suppl. 1 del 16.06.2015 e all'albo comunale dal 16.06.2015 al 16.07.2015);
- modificato agli art. 10, 12 e 14 con deliberazione consiliare n. 6/2016 del 23.03.2016 (le modifiche sono state pubblicate sul B.U.R. n. ____ del ____ e all'albo comunale dal ____ al ____);

Il Segretario Generale
dott. Diego Viviani

Il Presidente del Consiglio Comunale
geom. Roberto Antolini

Punto 9 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco spiegando che occorre adeguare lo Statuto comunale alle previsioni normative regionali.

La Legge Regionale ha modificato i quorum per i referendum consultivi. Ci sono state sollecitazioni rivolte ai Comuni da parte della PAT di provvedere all'adeguamento. In un primo momento si era ritenuto che si trattasse di modifiche già operative per legge; contrariamente la PAT ha invitato a modificare gli statuti comunali adeguandoli sulla base delle modifiche apportate in materia dalla Legge Regionale.

Punto 10 all'O.d.G.

Deliberazione n. 7/2016 dd. 29.03.2016

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione relativo all'esercizio in forma associata con il Comune di Porte di Rendena delle procedure di gara volte all'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 ter della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Rg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 23 comma 4 del DL 201/2011, come convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e, successivamente, l'art. 9 comma 4 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, nell'ottica di razionalizzare la spesa pubblica e di eliminare, quindi, costi inutili conseguenti alla frammentazione tra i Comuni minori della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture, hanno aggiunto e poi modificato il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56..."*
- alla luce della suddetta esigenza di contenimento della spesa pubblica ed in considerazione di quanto stabilito dall'art. 50bis del DL 66/2014 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 220/2013, che sul punto ha sancito l'obbligo di adeguamento della propria legislazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, il legislatore provinciale ha recepito tale disposizione normativa mediante l'integrazione, ad opera dell'art. 40 della L.P. 24/2014 (legge finanziaria provinciale), della L.P. 23/1990 alla quale è stato aggiunto l'art. 36terl, rubricato "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture" In base a tale nuovo disposto normativo: *"2. i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39bis, comma 1 bis lettera a) della L.R 16 giugno 2006 n. 3 - (APAC) - o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse"*.
- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del DPRg 1 febbraio 2005 n.3/L che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei comuni tra di loro ovvero con altre forme associative, unioni di comuni o altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi

determinati e, inoltre, per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro comune;

- i Comuni di Tione di Trento e di Porte di Rendena intendono procedere con una convenzione per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 ter L della LP 23/90 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, tenendo conto che Porte di Rendena è Comune creato a seguito di fusione e quindi non rientrante tra quelli tenuti a gestione associata dei servizi ai sensi dell'art.9 bis della LP 3/2006 come inserito dalla LP 14/2014 e che Tione di Trento è Comune che è stato oggetto di deroga all'obbligo della gestione associata che attiene ai Comuni con meno di 5000 abitanti per le specifiche caratteristiche che lo riguardano (più di 3000 abitanti e particolarità territoriali);
- I Comuni di Porte di Rendena e Tione di Trento ritengono, in via sperimentale fino al 31.12.2016, al fine di accelerare le procedure di gara mediante una collaborazione tra Comuni vicini, di convenzionarsi per la gestione delle procedure di gara volte all'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ai sensi dell'art.36 ter L della LP 23/90 e dell'art.59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- è stato quindi predisposto, d'intesa con l'amministrazione comunale sopra richiamata, lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione che prevede l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L, delle seguenti funzioni, rimanendo inalterata, ove possibile secondo la normativa vigente, la possibilità per ciascun Comune aderente di provvedere in modo autonomo o attraverso l'APAC:
 - a) procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici ed in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, confronti concorrenziali volti all'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche, confronti concorrenziali relativi all'affidamento di lavori in economia, affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, procedure volte all'affidamento di lavori pubblici mediante concessione, solo se di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - b) procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture solo se di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- Il Comune di Tione di Trento è riconosciuto quale Comune capofila, e come tale è il soggetto giuridico di riferimento e sede della gestione sovracomunale per l'affidamento dei contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36-ter 1 della L.P. 23/1990
- In considerazione del carattere sperimentale della convenzione in parola e della contenuta durata della stessa non sono presenti attualmente oneri particolari a carico dei due Comuni; ove ve ne fossero, gli eventuali oneri finanziari comuni e le relative modalità di riparto saranno individuati e concordati sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci.

La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2016.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la relazione del Sindaco;

Dato atto che le amministrazioni comunali di Tione di Trento e di Porte di Rendena hanno raggiunto un'intesa per effettuare l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione dei lavori, acquisti di beni e forniture ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Visto schema di convenzione composto di n. 8 articoli, relativo all'esercizio in forma associata tra i Comuni predetti, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L, delle funzioni sopra meglio specificata

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario Generale, ai sensi del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. zero, astenuti n. 5 (Accilli, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di approvare**, per le finalità meglio esplicitate in premessa l'allegato schema di convenzione composto di n. 8 articoli, relativo all'esercizio in forma associata tra i Comuni di Tione di Trento e di Porte di Rendena, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L, delle seguenti funzioni, rimanendo inalterata, ove possibile secondo la normativa vigente, la possibilità per ciascun Comune aderente di provvedere in modo autonomo o attraverso l'APAC:
 - procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici ed in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, confronti concorrenziali volti all'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche, confronti concorrenziali relativi all'affidamento di lavori in economia, affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, procedure volte all'affidamento di lavori pubblici mediante concessione, solo se di importo inferiore alla soglia comunitaria.
 - procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture solo se di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. **di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione sulla base dello schema di cui al punto 1;

3. **di incaricare** il Sindaco e gli uffici degli atti esecutivi della presente, al fine di pervenire al buon esito della pratica.
4. **di dichiarare**, con voti favorevoli n. 13, contrari n. zero, astenuti n. 5 (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni e Scandoalri) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, così da poter fin da subito operare con la gestione associata.
5. **di dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TIONE DI TRENTO ED IL
COMUNE DI PORTE DI RENDENA PER L'ESERCIZIO IN FORMA

Reg. atti privati
n. ____/2016

ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA VOLTE

ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI, SERVIZI E FORNITURE,
AI SENSI DELL'ART. 36-TER 1 DELLA L.P. 23/1990 E DELL'ART. 59

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE

DEL D.P.REG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 3/L

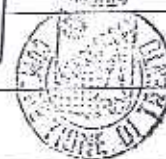
CON. GH. M. 7 dd 29.03.2016

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____, tra le parti: IL

SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Vianini

➤ Comune di Tione di Trento, con sede in Tione di Trento, Piazza C. Battisti
n. 1, codice fiscale 00336020227, rappresentato dall'avv. Mattia Gottardi,
che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di
Sindaco;



➤ Comune di Porte di Rendena, con sede in Porte di Rendena, Via di
Verdesina, n. 9, codice fiscale 02401990227, rappresentato dal dott.
Riccadonna Marco, che interviene ed agisce in rappresentanza dello
stesso, nella sua qualità di Commissario straordinario.

Premesso:

➤ che alla luce dell'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa
pubblica e delle disposizioni recate dal c. 3bis dell'art. 33 del D.Lgs.
163/2006, l'art. 40 L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 ha integrato la L.P.
23/1990 aggiungendo l'art. 36-ter 1, rubricato "Organizzazione delle
procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture". In base
a tale nuovo disposto normativo (fatti salvi gli interventi d'importo pari o
superiore alla soglia comunitaria realizzati con contributi o finanziamenti
a carico del bilancio provinciale all'affidamento dei quali si procede, salvo
eventuale deroga, avvalendosi della Agenzia provinciale per gli appalti e

contratti): "2. i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39bis, c. 1bis lettera a) della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 (APAC) - o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge. I comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse";

➤ che lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei comuni tra di loro ovvero con altre forme associative, unioni di comuni o altri enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e, inoltre, per l'avvalimento da parte di un comune degli uffici di un altro comune;

➤ che in base a quanto disposto dal c. 1 dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture d'importo superiore alla soglia comunitaria sono comunque affidati "avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale", fatte salve le eventuali deroghe a tale obbligo che saranno disposte mediante deliberazione della Giunta provinciale;

➤ che il c. 2, ultimo capoverso, dell'articolo di cui al punto precedente dispone che "... i comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa



provinciale" (ad oggi € 46.000,00 per beni, servizi e forniture ex art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990 ed € 50.000,00 per lavori ex art. 52, c. 9, della L.P. 26/1993);

➤ che fino alla data del 27 agosto 2017, come disposto dall'art. 18 della L.P. 9/2013 come da ultimo modificato con L.P. 14/2014, è possibile procedere all'affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/1993, fino all'importo di 2.000.000 € avvalendosi, però, dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (A.P.A.C.);

➤ che le "direttive per l'applicazione dell'art. 36 ter l della L.P. 23/90" allegate alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1096 di data 29 giugno 2015 prevedono, tra l'altro, che "per le categorie di beni e servizi diverse da quelle individuate dalla Giunta Provinciale per le quali l'Agenzia abbia attivato apposita convenzione, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici (compresi i comuni, le gestioni associate e gli enti strumentali pubblici e privati) procedono autonomamente all'acquisizione mediante RDO sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAI);

➤ che il Consiglio comunale di Tione di Trento e il Commissario Straordinario del Comune di Porte di Rendena, con proprie deliberazioni rispettivamente n. _____ di data _____ e n. _____ di data _____, per le motivazioni in esse evidenziate, hanno approvato il testo della presente convenzione composta da numero 8 articoli, autorizzando nel contempo i rispettivi rappresentanti legali alla sottoscrizione della stessa.



Tutto ciò premesso

**e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti,
come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.**

Art. 1 – Oggetto della convenzione

I Comuni di Tione di Trento e di Porte di Rendena convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni, rimanendo inalterata, ove possibile secondo la normativa vigente, la possibilità per ciascun Comune aderente di provvedere in modo autonomo o attraverso l'APAC:

- procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici ed in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, confronti concorrenziali volti all'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche, confronti concorrenziali relativi all'affidamento di lavori in economia, affidamento di lavori pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata, procedure volte all'affidamento di lavori pubblici mediante concessione, nel caso di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture nel caso di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il Comune di Tione di Trento è riconosciuto quale comune capofila e come tale è il soggetto giuridico di riferimento e sede della gestione sovracomunale per l'affidamento dei contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36-ter 1 della L.P. 23/1990 secondo le modalità di cui al successivo art. 3.



Sedi secondarie possono essere previste presso il Comune aderente, secondo le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci.

Periodicamente il Comune capofila, in sede di Conferenza dei Sindaci, verifica con i Sindaci dei Comuni aderenti l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Art. 2 – Finalità

La gestione sovracomunale delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

1. avviare e rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
2. mettere a sistema un principio di reciproca collaborazione fra gli enti associati nella gestione dei servizi.
3. migliorare la qualità del servizio gare attraverso la creazione di figure specializzate e la omogeneizzazione delle procedure di gara e degli atti relativi;
4. implementare le modalità telematiche nello svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione;
5. tendere alla riduzione dei livelli attuali di spesa connessa alla gestione dei servizi associati o comunque mantenere l'invarianza della stessa rispetto ai limiti degli attuali livelli di spesa sostenuta complessivamente dai comuni associati;
6. razionalizzare la spesa corrente attraverso l'aggregazione dei fabbisogni di beni, servizi e forniture;
7. velocizzare le procedure di gara, sperimentando la forma della gestione associata.

Art. 3 – Organizzazione

La gestione sovracomunale sovrintende all'istruzione e alla gestione di tutta la procedura concorsuale, compresa la fase di aggiudicazione relativamente a:

- procedure di gara volte all'affidamento di lavori pubblici;
- procedure di gara volte all'affidamento di servizi professionali;
- procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture;

in base alle modalità organizzative che verranno decise dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 4.1 della presente convenzione.

Ciascun comune aderente, per le procedure di proprio interesse, si impegna a mettere a disposizione il personale necessario.

I soggetti individuati quali responsabili dei procedimenti di gara per ciascun Comune aderente agiscono in nome e per conto della gestione sovracomunale e sovrintendono a tutta la procedura di gara secondo le procedure e la modulistica definita dalla gestione sovracomunale adottando tutti gli atti necessari allo svolgimento della gara, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il costo relativo alla nomina di eventuali membri esterni in seno alla commissione tecnica ai comuni associati sarà a totale carico del Comune interessato.

Completata la procedura di aggiudicazione, la gestione sovracomunale comunica al Comune interessato l'aggiudicazione dell'appalto e rimette il verbale di aggiudicazione e il fascicolo relativo. Ciascun comune aderente provvede alla verifica del possesso dei requisiti e alla stipulazione del contratto previa acquisizione della documentazione necessaria.

In caso di eventuale contenzioso relativo alla procedura di affidamento tutte le spese legali e di giudizio ed ogni altra connessa rimangono a totale carico del



comune aderente nel cui interesse è svolta la procedura medesima.

Ciascun Comune aderente comunica alla gestione sovracomunale i fabbisogni di lavori, beni, servizi e forniture in programmazione.

Art. 4 – Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. È composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da Assessori da loro delegati, in rappresentanza degli enti convenzionati. È convocata e presieduta dal Sindaco di Tione di Trento o dall'Assessore delegato.

Ciascun Sindaco dei Comuni aderenti può chiedere la convocazione che dovrà avvenire entro sette giorni dalla richiesta.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

1) definisce le modalità organizzative della gestione sovracomunale, assegna per ciascun comune aderente alla gestione sovracomunale il personale necessario per lo svolgimento delle procedure di gara e individua il responsabile dei procedimenti di gara il quale agisce in nome e per conto della gestione sovracomunale e sovrintende a tutta la procedura di gara secondo le procedure e la modulistica definita dalla gestione sovracomunale adottando tutti gli atti necessari allo svolgimento della gara;

2) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione sovracomunale delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;

3) definisce ed approva – per quanto necessario – il piano per la gestione di tali funzioni e – ove necessario – il relativo piano finanziario;

4) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il



raggiungimento degli obiettivi;

5) decide sull'ammissione di altri Enti che abbiano presentato istanza di partecipazione alla convenzione.

Funge da segretario il Segretario Generale del Comune di Tione di Trento, o un funzionario da lui delegato.

Le decisioni in seno alla Conferenza dei Sindaci sono assunte con spirito di leale collaborazione, e sono approvate con l'unanimità dei consensi dei componenti. Laddove tale unanimità non si riscontri, la proposta in discussione si intende non approvata e la Conferenza verrà riconvocata in una o più sedute successive al fine di raggiungere un accordo che ottenga l'unanimità dei consensi.

Art. 5 – Rapporti finanziari

Di norma ogni Comune copre le proprie spese.

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2, saranno individuate sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci le modalità di riparto di eventuali spese comuni.

Nella programmazione dell'attività dei comuni aderenti alla convenzione si dovrà tenere conto della disponibilità delle singole amministrazioni a mettere a disposizione le risorse necessarie.

Art. 6 – Decorrenza e durata

La presente convenzione decorrerà dalla sua sottoscrizione ed avrà durata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 7 – Ammissione di nuovi comuni o enti

Sull'ammissione di altri Enti che abbiano presentato istanza di partecipazione alla gestione sovracomunale decide la Conferenza dei Sindaci seguita



l'approvazione dei singoli Comuni.

Art. 8 – Disposizioni finali e transitorie

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione sovracomunale, ai sensi dell'art. 59 del DPRcg 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2bis, della L. 241/1990.

Il Sindaco di Tione di Trento

Il Commissario Straordinario di Porte

di Rendena

avv. Mattia Gottardi

dott. Riccadonna Marco

Punto 10 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco spiegando che si tratta della convenzione che prosegue quella esisteva fino al 31.12.2015 con Vigo Rendena, per poter procedere autonomamente e rapidamente allo svolgimento delle gare. L'APAC (Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti) non garantisce tempistiche celeri causa la mole di attività a cui deve fare fronte.

E' stato interpellato il Commissario di Porte di Rendena che ha chiesto di emendare la convenzione inserendo anche la possibilità di ricorrere all'APAC.

Dà quindi lettura dell'emendamento proposto da Porte di Rendena nel senso predetto.

La proposta di deliberazione viene posta in votazione come modificata sulla base dell'emendamento predetto.

Punto 11 all'O.d.G.

Deliberazione n. 8/2016 dd. 29.03.2016

OGGETTO: Riapprovazione con modifiche della convenzione per il riparto delle spese gestionali della scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento (art. 109 LP 5/2006 come modificato dall'art. 57 della LP 14/2014).

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la Scuola secondaria di primo grado di Tione (cd "scuola media"), facente parte dell'Istituto Comprensivo di Tione di Trento ed il cui edificio ospitante la stessa è di proprietà del Comune di Tione di Trento, è scuola di utenza non solo dei ragazzi residenti nel Comune di Tione di Trento, ma anche dei ragazzi residenti nei Comuni di Sella Giudicarie (nello specifico Bondo e Breguzzo), Borgo Lares (Bolbeno e Zuclo), Tre Ville (Preore, Ragoli e Montagne);

Dato atto che per l'anno scolastico 2015/2016 i ragazzi frequentanti la stessa, con riferimento ai Comuni predetti, sono così distribuiti:

Tione di Trento: 112

Sella Giudicarie (già Bondo e Breguzzo): 43

Borgo Lares (già Bolbeno e Zuclo): 26

Tre Ville (già Preore, Ragoli e Montagne): 26

Richiamato l'art. 57 della L.P. 14/2014 - Finanziaria provinciale per il 2015 - , il quale modifica l'art. 109 della L.P. 5/2006 prevedendo che i Comuni ripartiscano tra loro le spese relative ai servizi gestionali di cui al c. 1 della LP 5/2006, ovvero le spese relative a tutti i servizi e le attività strumentali all'uso, alla manutenzione ed al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, imputate nella parte ordinaria della spesa di bilancio, quali le spese di riscaldamento, materiale igienico, materiale per pulizia, ordinarie forniture e manutenzioni, consumo di acqua ed energia elettrica, telefono, manutenzione e canone ascensore, pulizia palestra, e ciò fino all'entrata a regime della previsione normativa che attribuisce le competenze per dette spese direttamente alla scuola stessa.

Richiamata la deliberazione n. 23/2015 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la convenzione di cui trattasi, trasmettendo la stessa ai Comuni interessati affinché gli stessi provvedessero ad approvarla.

Dato atto tuttavia che i Comuni interessati non hanno provveduto ad approvare la convenzione, e dato atto che a seguito di questa mancata approvazione si è tenuto un incontro a Trento, al Servizio Autonomie Locali alla presenza del Dirigente del Servizio, durante il quale sono emerse le perplessità ed i dubbi da parte dei Comuni di Borgo Lares, Tre Ville e Sella Giudicarie sul testo della convenzione così come approvato con deliberazione consiliare n. 23/2015 da parte del Comune di Tione.

Rilevato pertanto che sulla base delle indicazioni fornite dalla PAT, Servizio Autonomie Locali, è stato predisposto un nuovo testo di convenzione, testo su cui hanno concordato anche gli altri Comuni e che viene ora proposto all'approvazione del Consiglio comunale, e che dovrà poi essere approvato anche dai Commissari dei Comuni i cui ragazzi residenti frequentano la Scuola secondaria di primo grado di Tione, come sopra meglio specificato.

Rilevato, come da bozza di convenzione predisposta dagli uffici e depositata ad atti, che tale convenzione prevede il riparto delle spese gestionali della Scuola, e pertanto il riparto delle spese ordinarie, in quanto, essendo lo stabile di proprietà del Comune di Tione di Trento, le spese straordinarie per manutenzioni straordinarie o per acquisto di arredi sono di totale competenza di quest'ultimo.

Dato atto che si prevede che la convenzione entri in vigore l'1 gennaio 2015 e abbia durata sino al 31 dicembre 2019, salva l'entrata a regime delle previsioni di legge relative all'assunzione delle spese di gestione da parte della scuola stessa.

- preso atto dell'urgenza di definire detta convenzione in quanto la LP 14/2014 – legge finanziaria PAT per il 2015 – prevede come termine ultimo il 30 aprile 2015;
 - richiamato lo schema di convenzione, predisposto dagli uffici comunali secondo lo schema in uso;
 - Vista la L.P. 5/2006;
 - Vista la L.P. 14/2014 – legge finanziaria per il 2015;
 - visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 29/2015;
 - visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di definire la pratica;
 - acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- con voti favorevoli n. 18, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e con le precisazioni di cui in premessa, la convenzione per il riparto delle spese gestionali della Scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento (cd "scuola media"), specificando che detta convenzione entra in vigore l'1 gennaio 2015 e avrà durata fino al 31 dicembre 2019;
2. di dare atto che tale convenzione approvata verrà trasmessa ai Comuni di competenza, affinché i rispettivi Commissari provvedano per quanto di competenza;
3. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sottoscrizione della convenzione con i Comuni aderenti;

4. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 18, contrari n. zero, astenuti n. zero su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, così da ottemperare a quanto stabilito dalla Finanziaria PAT sopra citata che prevede l'approvazione di detta convenzione entro il 30 aprile 2015.
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 8/2016 DD. 29.03.2016

Convenzione per il riparto delle spese gestionali della Scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento

IL SEGRETARIO GENERALE
Viviani

Il giorno _____, presso la sede municipale del Comune di Tione di Trento, in Piazza Cesare Battisti n. 1, tra i seguenti enti:

- Comune di Tione di Trento (cod. fisc. n. 00336020227), in persona del Sindaco signor Mattia Gottardi, nato a Tione di Trento l'8 marzo 1980, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Tione di Trento in Piazza Battisti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del 29.03.2016, esecutiva;
- Comune di Borgo Larès (cod. fisc. n. 02401740226), in persona del signor Bruno Simoni, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Borgo Larès (TN) in Via 21 Aprile n. 6, il quale interviene nel presente atto in forza della _____ n. ____ del _____;
- Comune di Sella Giudicarie (cod. fisc. n. _____), in persona del signor Emanuele Bonafini, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Sella Giudicarie in Piazza C. Battisti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- Comune di Tre Ville (cod. fisc. n. _____), in persona del signor Maurizio Polla, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Tre Ville in Via Roma n. 4/A - Ragoli, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;

Premesso:

- che la Provincia Autonoma di Trento con legge provinciale n. 14/2014 (Finanziaria per il 2015) prevede all'art. 56 bis che i Comuni ripartiscano tra loro le spese relative ai servizi gestionali di cui al comma 1 dell'art. 109 della LP 5/2006, ovvero le spese relative a tutti i servizi e le attività strumentali all'uso, alla manutenzione ed al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, comprese le attività relative alla fornitura e alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature nonché alle spese per le utenze, secondo criteri definiti con specifica convenzione stipulata entro il 30 aprile 2015, tenuto conto del numero degli iscritti residenti in ciascun Comune;
- che l'art. 59 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/1/2005 e ss.mm., prevede la possibilità per i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati ed evidenziato che la presente convenzione è d'obbligo in base alla normativa provinciale sopra citata;

**Tutto ciò premesso e considerato,
tra gli enti sopra indicati si conviene e si stipula quanto segue.**

ARTICOLO 1 – Scopo della convenzione – Precisazioni in merito

Lo scopo della presente convenzione è quello di ripartire tra i Comuni di appartenenza della popolazione scolastica le spese gestionali della Scuola Secondaria di Primo Grado (cd "scuola media") situata a Tione di Trento, in via Circonvallazione.

Il Comune di Tione di Trento, proprietario degli edifici, del piazzale esterno sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Tione di Trento (Scuola Media), provvede in merito alle spese di gestione ordinaria e straordinaria della struttura, assicurando tutte le iniziative operative ed organizzative per una corretta gestione, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia.

I Comuni di Tre Ville, Borgo Lares e Sella Giudicarie concorrono nelle spese gestionali in modi e termini stabiliti nella presente convenzione.

Si specifica a tal fine che rimangono in capo al Comune di Tione di Trento le spese di manutenzione straordinaria dell'edificio, quelle relative agli arredi e alle attrezzature.

Sono assunte a carico del Comune di Tione di Trento pure le quote di spese gestionali relative agli iscritti appartenenti a Comuni diversi rispetto a quelli di Tre Ville, Borgo Lares e Sella Giudicarie e le spese gestionali relative agli utilizzi extrascolastici.

Queste ultime sono quantificate in base a dati di utilizzo extrascolastico della palestra nella misura del 50% della spesa relativa alla palestra della Scuola media. Detto 50% di spese relative alla palestra della Scuola media sarà detratto dall'importo che verrà suddiviso tra i Comuni.

Le spese riferite all'edificio Scuola media e alla palestra Scuola media sono generalmente ricavate da misurazioni specifiche per le stesse. Ove si tratti di spese pagate congiuntamente a quelle della Scuola elementare (quali le spese di riscaldamento) le stesse saranno suddivise in base alla volumetria degli immobili.

Con riferimento al 2015 il riparto sarà effettuato tra i Comuni tenendo conto per Tre Ville gli ex Comuni di Ragoli, Preore e Montagne, per Borgo Lares gli ex Comuni di Bolbeno e Zuclo e per Sella Giudicarie gli ex Comuni di Bondo e Breguzzo.

Relativamente alle spese gestionali connesse ad iscritti appartenenti a Comuni diversi rispetto a Tre Ville, Borgo Lares e Sella Giudicarie rimane nella possibilità del Comune di Tione richiedere un rimborso spese ai Comuni di rispettiva appartenenza degli alunni.

ARTICOLO 2 – Spese di gestione

Le spese oggetto della presente convenzione sono quelle di carattere ordinario, intendendosi per tali le spese relative a tutti i servizi e le attività strumentali all'uso, alla manutenzione ed al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, imputate nella parte ordinaria della spesa di bilancio, quali le spese per riscaldamento, materiale igienico, materiale per pulizia, ordinarie forniture e manutenzioni, consumo di acqua ed energia elettrica, telefono, manutenzione e canone ascensore, pulizia palestra, secondo le previsioni normative e le specifiche circolari emanate in materia.

Si richiama quanto specificato all'articolo 1.

ARTICOLO 3 – Criteri di riparto delle spese



Le spese così come definite al precedente articolo 2, vengono ripartite tra i Comuni convenzionati in proporzione diretta alla popolazione scolastica iscritta alla scuola in oggetto per ogni singolo anno scolastico al quale il conto si riferisce;

Sono a totale carico del Comune di Tione di Trento tutte le spese straordinarie quali ad esempio i lavori di ristrutturazione dell'edificio, ampliamenti o rifacimenti, nuove costruzioni ed in genere interventi strutturali e quant'altro specificato all'articolo 1.

ARTICOLO 4 – Compilazione dei riparti delle spese

Entro una scadenza utile alla predisposizione dei bilanci preventivi e comunque ove possibile entro la fine di novembre di ogni anno per l'anno successivo, il Comune di Tione di Trento comunicherà agli altri Comuni una stima di riparto preventivo delle spese per l'esercizio successivo.

Entro il mese di aprile di ogni anno, l'ufficio ragioneria del Comune di Tione di Trento compilerà un consuntivo delle spese di gestione sostenute l'anno precedente; tale riparto consuntivo verrà trasmesso entro il 30 aprile di ogni anno, con invito ad effettuare i versamenti di competenza.

ARTICOLO 5 – Versamenti delle quote

Le quote a carico dei singoli Comuni convenzionati dovranno essere versate sul conto di tesoreria del Comune di Tione di Trento, in due rate semestrali a maggio ed a settembre di ogni anno;

Il conguaglio a consuntivo dell'anno precedente, dovrà essere versato con la quota di maggio;

Eventuali quote di credito risultanti dall'anno precedente, saranno defalcate dalla prima rata di maggio;

In caso di ritardato pagamento delle quote, il Comune di Tione di Trento, dopo una lettera di formale messa in mora sarà facoltizzato ad applicare gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente in quel momento;

Qualora il ritardo dei pagamenti delle quote superi i sei mesi, il Comune di Tione di Trento è autorizzato a dar corso ai provvedimenti di riscossione coattiva con richiesta di emissione di ruolo esattoriale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 6 – Consultazioni

Il Sindaco del Comune di Tione di Trento, o suo delegato, ogni qual volta lo ritenga necessario, convoca i Sindaci degli altri Comuni o loro delegati per trattare questioni connesse alla gestione della scuola secondaria di primo grado di Tione di Trento (cd "scuola media").

La convocazione sarà comunque effettuata almeno una volta all'anno per illustrare lo schema di riparto definitivo delle spese dell'anno precedente.

L'organo di consultazione sarà inoltre convocato su richiesta di almeno due Comuni.

ARTICOLO 7 – Durata della convenzione

Il contenuto della presente convenzione ha durata quinquennale, con decorrenza 1 gennaio 2015. Potrà cessare anticipatamente quando troverà piena attuazione la L.P. 5/2006, ove venga disposta l'assegnazione alle istituzioni scolastiche dei fondi necessari per la completa copertura delle spese relative ai servizi gestionali.



ARTICOLO 8 – Registrazione in caso d'uso

Ai fini fiscali, il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tabella parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e s.m.;

L'atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e s.m.

ARTICOLO 9 – Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie sorte tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in sede di conferenza dei rappresentanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tione di Trento, _____.

Comune di Tione di Trento

Mattia Gottardi

Comune di Borgo Lares

Maurizio Simoni

Comune di Tre Ville

Maurizio Polla

Comune di Sella Giudicarie

Emanuele Bonafini

Punto 11 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Zamboni spiegando che in seguito ad incontri a Trento presso il Servizio Autonomie Locali da parte degli altri Comuni interessati alla convenzione si sono fatte alcune modifiche al testo della convenzione stessa.

All'art. 1 le spese ripartite sono solo quelle ordinarie, sono esclusi gli interventi straordinari e gli arredi. Inoltre altra specificazione riguarda le spese da ripartire tra Elementari e Medie e le spese di utilizzo extrascolastico, che sono a carico di Tione.

All'art. 2 viene chiarito quali sono le spese di carattere ordinario.

All'art. 4 è previsto che prima dei bilanci annuali Tione invierà il prospetto delle spese agli altri Comuni.

Il Sindaco ricorda che Tione si sobbarca a partire dagli anni '60 le spese della Scuola Media, senza ripartire la relativa spesa sugli altri Comuni che non hanno mai voluto sostenere quella spesa. Gli altri Comuni non hanno visto favorevolmente l'obbligo di legge di coprire le spese di loro competenza e hanno cercato di evitare.

La convenzione andava chiarita per evitare problemi interpretativi.

Il Consigliere Michele Malacarne evidenzia che quindi si è in parola con gli altri Comuni relativamente alla convenzione come ora proposta.

Il Sindaco spiega che dopo i contatti intercorsi si è pervenuti a questa ipotesi di convenzione e che il Dirigente del Servizio Autonomie locali della PAT ha specificato che se gli altri Comuni non aderissero alla convenzione sarebbe nominato un Commissario per definire la pratica.

Il Consigliere Malacarne chiede se si parte dal 2016.

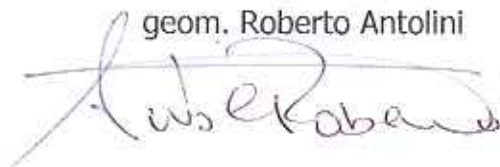
Segretario risponde che in convenzione è previsto dal 2015.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,00.

Il presente verbale si compone di n. 50 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
geom. Roberto Antolini



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

